

Francesco Serpico

***Habitus* e professioni legali. L'avvocatura in Terra di Lavoro tra Otto e Novecento**

SOMMARIO: 1. Professionisti tra foro e politica – 2. Famiglia, patrimonio e professione – 3. Identità cittadina e formazione – 4. Lo Stato in provincia: l'inarrestabile ascesa dell'avvocato-mediatore – 5. Asini e pratici – 6. Sociabilità e istituzioni: l'Ordine forense e il nuovo Stato nazionale – 7. Conclusioni.

ABSTRACT: The aim of this paper is to examine the dynamics of professional practice of lawyers in Terra di Lavoro between nineteenth and early twentieth centuries. The topic is analysed within concept of "habitus", introduced by French sociologist Pierre Bourdieu, nowadays firmly grounded in a wide body of social research and across a range of social issues. According to Bourdieu's theory, "habitus" represents a pattern of socialized norms or tendencies that guide thinking and behavior and it provides to explain how every class distinguishes itself in society. Following on this perspective, the article firstly analyzes lawyers' familiar relationships, systems of education, judgments, values and self-representations. Secondly, it focuses on their contribution to Italian process of State-building after the national unification. Exploiting their various competences and their versatile mindset, legal practitioners become the 'backbone' of Terra di Lavoro ruling class. As producers, interpreters and mediators of the law, lawyers performed a key role in implementation of new unified State values in local context by guaranteeing legality and governability in their region.

KEY WORDS: Habitus and Legal Professions. Lawyers in Terra di Lavoro between Nineteenth and Twentieth Centuries.

1. Professionisti tra foro e politica

Sono trascorsi più di dieci anni da quando Guido Alpa lamentava il carattere "sporadico e frammentario"¹ degli studi sull'avvocatura in Italia, auspicando nel contempo l'avvio di una serie di ricerche tese a fare luce sull' "origine, l'accreditamento, l'evoluzione e il radicamento"² della classe forense nel nostro paese. Non vi è dubbio che l'invito lanciato dal grande civilista piemontese sia stato raccolto dalla storiografia giuridica italiana che ha fatto della storia dell'avvocatura uno dei suoi più collaudati campi d'indagine. In tale contesto, la ricerca ha essenzialmente privilegiato un'ottica regionalistica³; un filone di studi

¹ G. Alpa, *Per un progetto di storia dell'avvocatura*, in G. Alpa, R. Danovi (curr.), *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*, Bologna 2003, pp. 15-40, p. 15.

² Ivi, p. 39.

³ Così, tra le altre, per le opere dedicate all'avvocatura lombarda: C. Danusso, C. Storti Storchi (curr.), *Figure del foro lombardo tra XVI e XIX secolo*, Milano 2006; M. G. di Renzo Villata, *L'arte del difendere. allegazioni, avvocati e storie di vita a Milano tra Sette e Ottocento*, Milano 2006; veneta: L. Tedoldi, *Del difendere. Avvocati, procuratori e giudici a Brescia e a Verona tra la Repubblica di Venezia e l'età napoleonica*, Milano 1999; S. Gasparini, *Tra fatto e diritto. Avvocati e caudici a Venezia in età moderna*, Padova 2005; marchigiana: M. Ciani, *Storia dell'avvocatura anconitana*, Introduzione a cura di Nicola Sbrano, Ancona 1999; piemontese:

che si affianca ai lavori su università e professioni giuridiche nell'Italia liberale⁴, sulle auto-rappresentazioni e sulle tecniche retoriche degli avvocati⁵ o sull'apporto della classe forense al processo di *nation building*⁶.

Se, dunque, lo stato della ricerca sul piano nazionale appare sufficientemente delineato, l'orizzonte sembra mutare se si pone come oggetto privilegiato di analisi l'avvocatura meridionale ove si riscontrano significative lacune. In particolare, per il caso della Campania, a parte i meritori e per certi aspetti pionieristici contributi sulle professioni legali tra Otto e Novecento⁷ o gli studi su singole figure⁸, manca un'analisi complessiva di impianto storico-giuridico che ricostruisca caratteri, strutture, fisionomie e strategie professionali dell'avvocatura nella regione⁹.

Eppure, sotto questo aspetto, la provincia di Terra di Lavoro costituisce un oggetto di indagine di grande interesse. Fin dal periodo murattiano tale provincia rappresentò uno dei comprensori più estesi ed economicamente sviluppati del Regno ed occupò poi una posizione rilevante nelle dinamiche sociali ed istituzionali del Mezzogiorno borbonico. Il compiersi del processo di unificazione nazionale (al quale si accompagnò una parziale mutilazione territoriale della provincia prima della sua temporanea soppressione nel 1927) accelerò i processi di trasformazione a livello sociale ed istituzionale, comportando una mutazione sensibile del quadro politico ed economico del

D. Poto, *Giuristi subalpini tra avvocatura e politica: studi per una storia dell'avvocatura piemontese dell'Otto e Novecento*, Torino 2006; toscana: F. Colao, *Avvocati del Risorgimento nella Toscana della Restaurazione*, Bologna 2006; siciliana: G. Pace Gravina, *Avvocati a Messina: giuristi tra foro e cattedra nell'età della codificazione*, prefazione di F. Marullo di Condojanni, premessa di G. Alpa, Messina 2007, A. Cappuccio (cur.), *Tra foro e scienza giuridica. Le fonti per la storia dell'avvocatura in Sicilia nell'età della codificazione*, Messina 2010, F. Migliorino, G. Pace Gravina (curr.), *Cultura e tecnica forense tra dimensione siciliana e vocazione europea*, Bologna 2013; a cui va aggiunto il quadro d'insieme fornito da A. Padoa Schioppa, (cur.), *Avvocati e avvocatura nell'Italia dell'Ottocento*, Bologna 2009.

⁴A. Mazzacane, C. Vano (curr.), *Università e professioni giuridiche nell'Italia liberale*, Napoli 1994.

⁵P. Beneduce, *Il corpo eloquente. Identificazione del giurista nell'Italia liberale*, Bologna 1996.

⁶S. Borsacchi, G. S. Pene Vidari (curr.), *Avvocati che fecero l'Italia*, Bologna, 2011; S. Borsacchi, G. S. Pene Vidari (curr.), *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, Bologna 2014.

⁷ Il riferimento è alle pagine dedicate alla professione forense in P. Macry, *Ottocento. Élite, famiglie e patrimonio a Napoli*, Torino 1988, e L. Musella, *Individui, amici, clienti. Relazioni personali e circuiti politici in Italia meridionale tra Otto e Novecento*, Bologna 1994; nonché Id., *Avvocatura e politica a Napoli in età liberale. Una prima ipotesi interpretativa*, in P. Frascani (cur.), *Professioni liberali. Campania XIX-XX secolo*, in "Quaderni dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli", 5 (1993), 7-8, pp. 105-120. Nel panorama della storiografia giuridica: S. Torre, «I principi del foro». *L'avvocatura napoletana dai Borboni all'Unità d'Italia*, Napoli 2013.

⁸ Come, ad esempio, il vivace ritratto dell'ambiente forense napoletano in C. Vano (cur.), *Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo, cultura delle leggi e avvocatura tra periferia e nazione*, Napoli 2005.

⁹ Il dato è stato evidenziato da A. Cernigliaro, *Presentazione. Avvocati napoletani e del Mezzogiorno continentale*, in S. Borsacchi, G.S. Pene Vidari (curr.), *Avvocati che fecero l'Italia*, cit., pp. 595-600, sottolineando l'esigenza di studi volti a proporre una "complessiva e moderna ricostruzione delle vicende dell'avvocatura meridionale dell'Ottocento", cfr. p. 595 per il *loc. cit.*

comprensorio¹⁰. Si trattò di cambiamenti che registrarono la progressiva ascesa della classe forense che, sfruttando le proprie competenze tecniche e professionali, riuscì in breve tempo a garantirsi una posizione egemone nella provincia.

Provare a percorrere le ragioni di questo successo significa soprattutto ricostruire le strutture ed i caratteri del potere locale in Terra di Lavoro in età liberale, cominciando a delineare la fisionomia del ‘notabilato professionale’, una espressione – questa – che, seppure di grande uso nella terminologia specialistica, rischia di rimanere “una pura espressione, lessicale, priva di effettivo contenuto storico”¹¹ se non rapportata a specifici contesti di studio.

A tale proposito un’indicazione di grande interesse proviene dalla ricerca sociologica, in particolare, dalla classica tipologia classificatoria proposta da Carr-Sounders e Wilson¹² che individuano nella categoria dei professionisti due particolari connotati distintivi: il possesso di un bagaglio di competenze di natura specialistica e l’ideale altruistico della professione. Tali attributi, di particolare evidenza nel caso della professione forense, contribuiscono a rafforzare il prestigio e la considerazione sociale della categoria. Infatti, il professionista è colui al quale viene affidata la tutela di beni, interessi e valori ritenuti di grande importanza per la collettività (come ad esempio la libertà personale o l’allocazione delle risorse patrimoniali in caso di un conflitto di attribuzione). Tale elemento favorisce la selezione di persone al di fuori dei normali circuiti di mercato a favore di operatori scelti sulla base della propria qualificazione formale.

L’orientamento al servizio tipico del legale, ben esemplificato nella massima secondo cui “il professionista non lavora per guadagnare, ma guadagna affinché possa continuare a lavorare”, tende a creare un modello in cui non si riscontrano

¹⁰ Per una disamina dell’articolazione territoriale della provincia di Terra di Lavoro nell’età post-unitaria: G. Galasso, *Dalla Terra di Lavoro alla provincia di Caserta: travaglio e durata di un’antica circoscrizione provinciale*, in G. De Nitto-G. Tescione, (curr.), *Caserta e la sua diocesi in età moderna e contemporanea*, I, *Territorio istituzioni politica economia*. Atti della Giornate di studio per il 150° anniversario della traslazione del capitolo cattedrale, Napoli 1993, pp. 7-19. Approfondisce numerosi aspetti della realtà socio-istituzionale della Terra di Lavoro dopo l’Unità anche A. Musi, *Storia sociale e politica: la regione della capitale*, Napoli 2006, *passim*.

¹¹ G. Nicolosi, *La provincia come “luogo” del notabilato nell’Italia liberale. Considerazioni storiche e storiografiche*, in F. Agostini (cur.), *Le amministrazioni provinciali in Italia. Prospettive generali e vicende venute in età contemporanea*, Milano 2011, pp. 93-111, p. 96. Per una panoramica aggiornata dello stato del dibattito in materia di élites e notabilato nella storiografia nazionale: G. Melis, *Le élites nella storia dell’Italia unita*, Napoli 2003.

¹² A. M. Carr Sounders, P. A. Wilson, *Professioni*, in W. Tousijn, *Sociologia delle professioni*, Bologna 1979, pp. 61-69 (ed. or.: *Profession*, in *Enciclopedia of social sciences*, XII, New York 1954, pp. 476-480). I primi studi organici dei due sociologi britannici sulle professioni risalgono agli anni Trenta, per lo sviluppo successivo del dibattito: W. Tousijn, *Professioni*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, Roma, 1997, pp. 48-57. L’importanza dell’opera di Carr-Sounders e Wilson quale tradizione punto di approccio degli studi sul tema del professionismo è sottolineata anche da L. Speranza, *Le professioni: un approccio sociologico*, in P. Frascani (cur.) *Professioni liberali. Campania XIX-XX secolo*, cit., pp. 12-33.

i caratteri tipici del controllo sociale: il controllo gerarchico e quello dei clienti¹³. Essenziale è, infatti, il meccanismo fiduciario che si instaura tra professionista e cliente, un meccanismo che viene rafforzato da particolari ed esclusivi canali di formazione e socializzazione (università e praticantato), nonché dal controllo sulla sua attività garantito dai pari (ordini professionali e codici deontologici)¹⁴.

Questo paradigma, centrale per lo studio delle categorie professionali, è stato integrato in anni più recenti con un diverso approccio frutto dell'attenzione che la ricerca ha riservato alle componenti culturali nell'analisi dei gruppi sociali. Sotto questo punto di vista, non vi è dubbio che la nozione di *habitus* elaborata da Pierre Bourdieu¹⁵ rappresenti un concetto fondamentale per lo studio delle élites professionali. Secondo il sociologo francese l'*habitus* opera come una matrice di percezioni e di valutazioni che permettono di identificare una serie di dispositivi irreflessi propri di gruppi sociali omogenei che, allo stesso tempo, ne condizionano non solo gli schemi cognitivi, ma anche le strategie di azione attraverso una serie di valori di riferimento¹⁶. Si tratta, dunque, di una sorta di mappa cognitiva che riproduce le predisposizioni mentali acquisite attraverso la socializzazione e l'esperienza nei contesti sociali e culturali, una struttura che opera per interpretare la realtà e per attribuire significato alle proprie scelte di azione. Tale chiave di lettura applicata allo studio degli avvocati, consente di

¹³ Ivi, p. 16.

¹⁴ E. Greenwood, *Attributes of a Profession*, in "Social Work", II (1957) n. 3, pp. 45-55. In particolare, lo studioso americano identificava almeno cinque attributi caratteristici dei professionisti: il possesso di un'abilità specifica attribuita da un percorso di formazione superiore, l'autorità professionale (tale da far prevalere la propria opinione su quella del cliente), il riconoscimento della comunità circa l'utilità sociale della propria attività, la presenza di codici etici che regolamentano i possibili abusi, nonché da ultimo, il possesso di una forte cultura associativa tali da ingenerare una coscienza e dei valori comuni tra gli appartenenti alla categoria. Sulla vitalità dell'impostazione di Greenwood nello studio delle professioni: G.P. Prendstraller, *Le professioni intellettuali: Percorsi storico-sociologici*, in "Rivista della Scuola superiore dell'economia e delle finanze" (2005) n.5, pp. 39-48, p. 40.

¹⁵ P. Bourdieu, J. C. Passeron, *I delfini: gli studenti e la cultura*, traduzione italiana a cura di Valentino Baldacci, Bologna 1971 (ed. or.: *Les héritiers, les étudiants, la culture*, Paris 1966); P. Bourdieu, *Per una teoria della pratica. Con tre studi di etnologia kabila*, Milano 2003 (ed. or. *Esquisse d'une théorie de la pratique précédé de Trois études d'ethnologie kabyle*, Paris 1972).

¹⁶ "Gli habitus sono strutture strutturate predisposte a funzionare come strutture strutturanti, vale a dire in quanto principio di generazione e di strutturazione di pratiche e di rappresentazioni che possono essere oggettivamente 'regolate' e 'regolari' senza essere affatto il prodotto dell'obbedienza a delle regole, oggettivamente adattate al loro scopo, senza presupporre l'intenzione cosciente dei fini e il dominio intenzionale delle operazioni necessarie per raggiungerli e, dato tutto questo, collettivamente orchestrate senza essere il prodotto dell'azione organizzatrice di un direttore d'orchestra"; P. Bourdieu, *Per una teoria della pratica*, cit., pp. 206-207. Per una utilizzazione di tale paradigma nello studio sugli avvocati italiani: M. Malatesta, *La riproduzione di una élite: gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, in "Società e storia", 100-101 (2003), pp. 510-527. Nel panorama della storiografia giuridica italiana un'utilizzazione dello strumento di analisi proposto da Bourdieu è in O. Abbamonte, *L'ideologia della magistratura tra Otto e Novecento*, in Id. (cur.), *Il potere dei conflitti. Testimonianze sulla storia della magistratura italiana*, Torino 2015, pp. 31-57, in part. pp. 31-32. Da ultimo, sull'esigenza di diffusione dell'approccio proposto dal sociologo francese nella ricerca storico-giuridica in Italia: P. Costa, *Storia del diritto ed identità disciplinari: dai primi anni Settanta ad oggi*, in I. Birocchi, M. Brutti (curr.), *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, Torino 2016, pp.149-178, p. 176.

mettere in luce aspetti meno istituzionalizzati ma non meno importanti nel sistema dei valori professionali come le credenziali educative, l'importanza riservata all'insieme di relazioni di cui si dispone, la capacità di sollecitare la fiducia.

Ciò che vale la pena di sottolineare è che i tratti appena menzionati contribuiscono a spiegare anche il successo della componente professionale a livello politico, un successo testimoniato (e sotto questo punto di vista la provincia di Terra di Lavoro costituisce un esempio emblematico)¹⁷ dall'elevato numero di cariche rappresentative occupate dagli avvocati tra Otto e Novecento, sia sul piano nazionale che su quello locale.

Il fenomeno è stato oggetto di numerosi studi ed è stato messo in correlazione con i mutamenti dei meccanismi della rappresentanza politica nell'Italia liberale, particolarmente esposti ad episodi di clientelismo e *patronage*¹⁸. A tal proposito ha scritto Marco Meriggi:

Se il fenomeno del clientelismo è generalizzato in tutta la nazione esso lo è ancor di più a Sud della penisola, che non a caso contribuiva alla rappresentanza politica [...] soprattutto con avvocati.

Così, prosegue l'autore, il clientelismo faceva delle assemblee rappresentative “una sorta di tribunale in cui venivano difese e promosse cause non di singoli, ma di località” rispecchiando fedelmente “la conformazione civile caratteristica delle regioni del Sud”¹⁹. Del resto, sembrano essere patrimonio del ‘senso comune’ storiografico lo sferzante ritratto del *milieu* dell'avvocatura tratteggiato da Gaetano Salvemini ne *La piccola borghesia umanistica meridionale*²⁰, o le critiche

¹⁷ Sottolinea il numero particolarmente ampio di cariche elettive ricoperte dalla componente forense F. Corvese, *Gruppi sociali e governo del territorio dalla metà dell'Ottocento alla prima guerra mondiale*, in G. De Nitto, G. Tescione (curr.), *Caserta e la sua diocesi in età moderna e contemporanea*, I, *Territorio istituzioni politica economia*, cit., pp. 21-35.

¹⁸ Tra i molti lavori dedicati all'argomento: R. Romanelli, *Le regole del gioco. Note sull'impianto del sistema elettorale in Italia*, in “Quaderni storici”, XXIII (1988), n. 3, pp. 685-725; Id., *Il comando impossibile. Stato e società nell'Italia liberale*, Bologna 1988; P. Macry, *Ottocento*, cit.; H. Siegrist, *Gli avvocati e la borghesia. Germania, Svizzera, Italia nel XIX secolo*, in J. Kocka (cur.), *Borghesie europee dell'Ottocento*, Venezia 1989, pp. 357-387 (ed. or. *Bürgertum im 19. Jahrhundert. Deutschland und europäischen Vergleich*, Göttingen 1987); M. Meriggi, *Il Parlamento dei giuristi. A proposito di «Governo e governati in Italia»*, in A. Mazzacane, C. Vano (curr.), *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, cit., pp. 313-330; L. Musella, *Amici, parenti, clienti. I professionisti nelle reti della politica*, in M. Malatesta, (cur.) *Storia d'Italia. Annali, 10, I professionisti*, Torino 1995, pp. 593-621; F. Cammarano, M. S. Piretti, *I professionisti in Parlamento*, in M. Malatesta (a cura di), *Storia d'Italia, Annali, 10*, cit., pp. 521-589; M. Santoro, *Le trasformazioni del campo giuridico. Avvocati, notai e procuratori dall'Unità alla Repubblica*, in M. Malatesta (cur.), *Storia d'Italia, Annali, 10*, cit., pp. 80-144; H. Siegrist, *Profilo degli avvocati italiani dal 1870 al 1930. Omogeneità istituzionalizzata ed eterogeneità reale di una professione classica*, in “Polis” VIII (1994), n. 2, pp. 223-243; A. Meniconi, *La storia degli avvocati. Primi bilanci e prospettive di ricerca*, in “Le carte e la storia”, XX (2004) n. 2, pp. 57-70, pp. 60-62.

¹⁹ M. Meriggi, *La borghesia italiana*, in J. Kocka (cur.), *Borghesie europee dell'Ottocento*, cit., pp. 161-185, p. 176.

²⁰ G. Salvemini, *La piccola borghesia umanistica meridionale* in “La voce” del 16 marzo 1911.

serrate mosse alla rappresentanza forense da Pasquale Turiello in *Governo e governati in Italia* che additava la compagine degli avvocati come uno dei principali protagonisti della decadenza politica ed istituzionale del parlamento nell'Italia liberale la cui azione era paralizzata dalla

prevalenza del ceto de' curiali, ch'è il più chiaro indizio e la misura d'una condizione rimescolata e pugnace degli individui e degli interessi, e che tramonta in quasi tutta l'Europa civile e dura ancora in Italia²¹.

Si tratta di rilievi da non sottovalutare, che, tuttavia, presentano un rischio: quello di soffermarsi più sulle articolazioni del sistema politico, piuttosto che sui motivi della sua composizione o – che è lo stesso – di concentrarsi più sulla patologia del sistema politico che sulla sua fisiologia, dal momento che l'accento posto sul rilievo degli avvocati all'interno delle dinamiche rappresentative, nonché sulle degenerazioni che certamente vi furono, rischia di oscurare i caratteri della loro attività professionale.

È questo il motivo per cui nel presente studio l'attenzione si concentrerà sui caratteri della professione forense, provando ad invertire le polarità del rapporto tra politica e professione. In effetti, è possibile ipotizzare che la posizione chiave assunta dalla classe forense all'interno delle assemblee rappresentative costituisca un riflesso del proprio ruolo professionale, un portato dell'ampia gamma di ruoli e di competenze che spettavano all'avvocato all'interno della società, sia sul piano strettamente giuridico che su quello extra-giuridico. Questo elemento è stato evidenziato più volte all'interno del dibattito storiografico, specie allorché si è sottolineato come l'attributo principale della figura del professionista legale in età liberale risiedesse nella versatilità delle sue competenze²², nella capacità dell'avvocato di occupare un territorio di mediazione delle istanze sociali, rappresentando una cerniera tra la società civile e le istituzioni.

È opportuno, quindi, provare ad esaminare l'attività degli avvocati di Terra di Lavoro attraverso un'indagine sul campo, soffermandosi su una serie di elementi che hanno contribuito a definire l'identità sociale della classe forense della provincia a cominciare dal ruolo essenziale rivestito dalle dinamiche familiari.

²¹ P. Turiello, *Governo e governati in Italia*, Bologna 1882, p. 55. Sull'opera del celebre polemista napoletano e sul suo rapporto con la degenerazione del mandato parlamentare: M. Meriggi, *Il Parlamento dei giuristi. A proposito di «Governo e governati in Italia»*, cit., pp. 313-334.

²² P. Macry, *I professionisti. Note su tipologie e funzioni*, in "Quaderni storici", 48 (1981), pp. 922-943. Il riconoscimento della pluralità di saperi come chiave dei successi della componente degli avvocati ed in genere dei professionisti nell'Italia liberale è stata oggetto anche della riflessione di P. Frascani, *Le borghesie professionali in Italia in età liberale*, in "Mélanges de l'École française de Rome", 97 (1985), pp. 325-340, così come nei contributi legati alla sua impostazione storiografica come quello di K. Sankaran, *Famiglia, città, Stato e professione. L'identità sociale degli avvocati di Avellino in età liberale*, in P. Frascani (a cura di), *Professioni liberali. Campania XIX-XX secolo*, cit., pp. 67-104, che rappresenta un prezioso punto di riferimento per il presente lavoro. Da ultimo, G. Montroni, *La società italiana dall'unificazione alla Grande Guerra*, Roma 2007, pp. 91-98.

2. Famiglia, patrimonio e professione

Non rappresenta certamente un caso che la ricostruzione dei profili biografici degli avvocati di Terra di Lavoro tra Otto e Novecento si intrecci spesso con la storia e le vicende delle famiglie più importanti e più influenti della provincia. In effetti, era proprio la famiglia – luogo cardine della sociabilità ottocentesca – che portava in dote all'avvocato non solo i mezzi economici necessari ad intraprendere la professione, ma soprattutto contribuiva a fornire al giovane legale una fitta rete di rapporti, alleanze, reti di relazioni che si sarebbero rivelate determinanti nel prosieguo della carriera²³. Si trattava di contatti, legami personali e di amicizia, un capitale sociale legato alla famiglia di provenienza che rappresentava un elemento centrale per l'affermazione sociale e professionale. A ben vedere, la famiglia per il futuro avvocato non contava solo in quanto comunità di affetti e patrimonio, ma anche come ambito di apprendimento di valori, istanze, codici di comportamento, come comunità educativa privata – si pensi a tal proposito alle biblioteche di famiglia – e “come luogo di pianificazione di studi, carriere, affari e professione”²⁴.

Emblematica è a tal proposito la vicenda dell'ascesa sociale e professionale dei membri della famiglia Bosco, ricostruita da un recente studio²⁵. Casertano, classe 1805, Giuseppe Maria Bosco, dopo la laurea in legge conseguita all'Università di Napoli, si stabilì a Santa Maria Capua Vetere, iniziando una fortunata carriera tra i banchi del foro. Socio ordinario della Società economica di Terra di Lavoro, negli anni precedenti all'unificazione l'avvocato Bosco consolidò una serie di relazioni e legami con i membri più influenti dei liberali napoletani come Luigi Settembrini, Antonio Scialoja, ma soprattutto con Pasquale Stanislao Mancini, con il quale collaborò al periodico *Le ore solitarie*, e Francesco Saverio Correrà, con cui portò innanzi un intenso sodalizio professionale. Divenuto uno dei membri più influenti del 'partito' unitario di Terra di Lavoro, dopo il 1860 passò tra le fila della magistratura, concludendo la carriera nel 1880 con il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età con il

²³ Nei suoi studi sulle borghesie ottocentesche Jürgen Kocka ha enfatizzato più volte il ruolo della famiglia come strumento fondamentale di riproduzione delle élites politiche e professionali, garantendo ai suoi membri il godimento di essenziali “vantaggi ascrivibili” essenziali per perpetrare la posizione di preminenza all'interno della comunità. Sull'importanza della ricostruzione offerta dallo storico tedesco: P. Macry, *Le élites urbaine: stratificazione e mobilità sociale, le forme del potere locale e la cultura dei ceti emergenti*, in A. Massafra (cur.), *Il mezzogiorno preunitario: economia società, istituzioni*, Bari 1988, pp. 799-820, p. 802.

²⁴ S. Casimirri, *I volti del potere provinciale: affari e politica in Terra di Lavoro prima e dopo l'Unità*, in Ead. (cur.), *Le élites italiane prima e dopo l'Unità. Formazione e vita civile*, Marina di Minturno 2000, pp. 65-116, p. 81.

²⁵ A. Marra, *La società economica di Terra di Lavoro. Le condizioni economiche e sociali nell'Ottocento borbonico. La conversione unitaria*, Milano 2006, pp. 177-182.

grado di presidente di Corte d'Appello.

Tra i suoi figli, il primogenito Giacinto seguì le orme paterne divenendo uno degli avvocati più rinomati del foro sammaritano. Conseguita la laurea in giurisprudenza, iniziò una prestigiosa carriera forense che lo portò ad essere eletto nel primo consiglio dell'Ordine degli avvocati dopo il 1874, affiancando all'esercizio della professione anche l'impegno in campo politico come assessore comunale a Santa Maria Capua Vetere e membro della Giunta provinciale amministrativa²⁶.

Sul finire del secolo la famiglia Bosco aveva raggiunto una posizione di vertice nel panorama sociale della provincia, una posizione che se da un lato non tardò a tradursi sul piano del consenso elettorale, dall'altro era destinata a crescere anche attraverso i legami di parentela acquisita e le scelte matrimoniali.

La nipote di Giuseppe Maria Bosco, Maria Sofia, aveva sposato nel 1891 Raffaele Perla²⁷. Questi, dopo la laurea intraprese la professione di avvocato, prima tappa di un lungo *cursus honorum* che lo avrebbe visto prima libero docente, poi professore pareggiato di Storia del diritto all'Università di Napoli e successivamente giudice civile presso il tribunale del capoluogo campano. Passato nel 1891 nei ranghi della magistratura amministrativa con la carica di referendario nella quarta sezione del Consiglio di Stato presieduta da Silvio Spaventa, Raffaele Perla venne eletto deputato per il collegio di Santa Maria Capua Vetere nella XII legislatura, e dal 1909 nominato senatore del Regno. Deciso a proseguire la sua esperienza nell'alto consesso amministrativo, concluse la sua carriera come presidente del Consiglio di Stato.

Il caso della famiglia Bosco sembra illustrare in maniera significativa la fondamentale importanza dell'elemento familiare all'interno delle dinamiche del foro sammaritano. I rapporti intessuti sul filo delle generazioni si muovevano all'interno di reti ramificate che travalicavano l'ambito familiare; al di là dei meriti professionali – indiscutibili – la carriera di avvocato poteva giovare di un prestigio acquisito nell'ambiente forense e di uno studio avviato, riuscendo non di rado a proporsi come primo gradino di una ascesa ad incarichi di natura giudiziaria, politica ed amministrativa.

Del resto, quello della famiglia Bosco non rappresentava certamente l'unico esempio di trasmissione ereditaria delle scelte di carriera. Così per Filippo e Nicola Teti, figli dell'avvocato Raffaele Teti²⁸. Questi, liberale e già

²⁶ A. Marra, *Uomini ed istituzioni: Giuseppe Maria Bosco (1805-1887). Dalla società economica di Terra di Lavoro all'affermazione di una «dinastia» politica*, in "Archivio storico per le province napoletane", CXXII (2005), pp. 481-498.

²⁷ Sulla figura di Raffaele Perla, oltre ai già citati lavori di Alessandro Marra: G. Bosco, *I parlamentari del collegio di Santa Maria Capua Vetere dalla proclamazione dell'Unità d'Italia alla prima guerra mondiale*, in "Archivio storico di Terra di Lavoro", I (1956), pp. 393-412; da ultimo il profilo biografico di R. D'Agostini in *I presidenti del Consiglio di Stato. Biografie e discorsi di insediamento*, Milano 2011, pp. 99-106.

²⁸ Sull'affermazione sociale e politica della famiglia Teti nel comprensorio di Terra di Lavoro in età liberale: A. Marra, *La società economica di Terra di Lavoro. Le condizioni economiche e sociali nell'Ottocento borbonico. La conversione unitaria*, cit., pp. 171-177.

corrispondente fra i più attivi della Società economica di Terra di Lavoro, divenne uno degli avvocati più in vista del foro di Santa Maria Capua Vetere, raggiungendo anche la carica di consigliere provinciale per il mandamento di Alvito presso Sora. Dei suoi figli, il secondogenito Nicola proseguì il tracciato della presenza familiare all'interno delle amministrazioni locali di Terra di Lavoro. Per molti anni sindaco di Tora presso Roccamonfina, occupò anche lo scranno di consigliere provinciale per tale mandamento, nonché quello di membro della Deputazione provinciale e della Giunta Provinciale Amministrativa. Il primogenito Filippo, anche lui avvocato come tradizione di famiglia, oltre ad essere per molti anni consigliere comunale di Santa Maria Capua Vetere, nel 1876 venne eletto deputato per il collegio di Sora, confermando il suo seggio alle elezioni del 1882 per il collegio di Caserta, concludendo la sua brillante carriera politica con la nomina a senatore nel 1892.

L'elenco potrebbe continuare, evidenziando come all'attività forense si affiancasse spesso la trasmissione di una carica politica, segno evidente di come i rapporti intessuti dal genitore nel corso della propria attività amministrativa o professionale costituissero una parte assai rilevante del bagaglio di risorse trasmesse attraverso le generazioni. A tal proposito, gli studi che hanno posto l'accento sul carattere endogamico delle scelte professionali hanno parlato di un vero e proprio aspetto di *Ancien Régime* delle strategie familiari per sottolineare da un lato la frequente trasmissione dello *status* di professionista in via ereditaria, dall'altro come a questa carriera si accompagnasse non di rado anche rilievo pubblicistico, rappresentato dalle cariche politiche ed amministrative, che passavano di generazione in generazione all'interno del nucleo familiare²⁹.

Non vi è dubbio che dal punto di vista professionale i figli di avvocati potevano contare su alcuni vantaggi obiettivi nell'intraprendere la carriera forense: al di là dei rapporti e delle reti di clientela, la relazione familiare portava con sé una certa familiarità con le materie giuridiche unita ad una guida attenta nel corso della formazione. Tuttavia sarebbe fuorviante ritenere che le famiglie di avvocati costituissero il bacino esclusivo di reclutamento della futura classe forense.

In primo luogo non va trascurata l'incidenza della trasmissione dei modelli di carriera all'interno della più ampia *koïnè* delle professioni giuridiche. Non solo avvocati, quindi, ma anche magistrati, potevano assicurare al futuro professionista del foro non solo il necessario supporto economico, ma anche una supervisione costante nel corso dei propri studi, come testimoniano le biografie professionali di due importanti esponenti del foro sammaritano nel periodo post-unitario: Francesco Saverio Iacuzio³⁰ (1800-1872) e Agostino

²⁹ È il caso di P. Macry, *Ottocento, Famiglia, élites e patrimoni a Napoli*, cit., p. 207.

³⁰ Figlio di Bartolomeo, alto magistrato del Regno delle due Sicilie, si trasferì giovanissimo da Foggia, a Napoli e, successivamente, in Terra di Lavoro. Ammesso a patrocinare a soli venticinque anni presso le giurisdizioni superiori fu autore di numerose allegazioni. Già consigliere degli Opifizi di Terra di Lavoro, dopo l'Unità fece parte del primo Consiglio provinciale come rappresentante del

Santamaria Nicolini³¹ (1859-1918), entrambi figli di alti magistrati.

Considerazioni per molti tratti analoghe potrebbero farsi con riferimento all'area dei padri impegnati in attività connesse al settore dell'amministrazione o del notariato, tradizionale bacino di reclutamento per gli aspiranti alla professione forense³². Inoltre, l'indagine sulle origini sociali degli esponenti del foro sammaritano non può certamente trascurare l'alto numero di avvocati discendenti da famiglie di possidenti. Come è noto, il termine 'possidente' rappresentava un lemma di persistente ricorrenza all'interno del linguaggio amministrativo dell'Italia dell'Ottocento. Direttamente connesso alle opzioni censitarie che governavano il meccanismo di selezione politica, tale qualifica poteva all'atto concreto riferirsi ad una serie di situazioni piuttosto eterogenee accomunando condizioni patrimoniali e di influenza sociale assai diverse tra loro³³. Così, anche all'interno del foro sammaritano³⁴ la qualifica di possidente o proprietario relativa alla attività paterna accomunava discendenti della nuova

mandamento di Caserta. Per ulteriori notizie biografiche: A. De Francesco, *La provincia di Terra di Lavoro, oggi Caserta, nelle sue circoscrizioni territoriali e nei suoi amministratori a tutto il 1960*, Caserta 1960, p. 73.

³¹ Nato a Napoli, figlio di Francesco Santamaria Nicolini – a sua volta nipote di Nicola Nicolini e già presidente del Tribunale di Napoli, Primo presidente della Corte di appello e poi della Cassazione napoletana, nonché senatore e per un breve periodo Ministro di Grazia e Giustizia – esercitò l'avvocatura nel foro sammaritano, affiancando all'attività forense quella politica come consigliere provinciale eletto nel mandamento di Caserta e poi in quello di Maddaloni. Sul Santamaria-Nicolini: A. De Francesco, *La Provincia di Terra di Lavoro, oggi Caserta*, cit., p. 91.

³² In relazione alla carriera notarile è importante notare – come fa A. M. Banti: *Storia della borghesia italiana. L'età liberale*, Roma 1996, p. 110 – che fino alla riforma del 1913, per l'accesso a questa professione era sufficiente la frequenza biennale nella facoltà giuridica (ma non il titolo dottorale) unito alla frequenza di un tirocinio biennale e al superamento dell'esame di abilitazione. Il numero dei posti per l'esercizio della professione di notaio era però fissato per legge che regolamentava altresì le modalità e i requisiti dell'insediamento nelle sedi vacanti per coloro che avevano superato l'esame di idoneità. Il criterio principale stabilito dalla legge per l'assegnazione della sede era quello relativo alla cd. anzianità di esame, ovvero il tempo intercorso dal superamento dell'abilitazione all'esercizio della professione. Questo meccanismo comportava che in attesa dell'assegnazione della sede, molti aspiranti notai o esercitassero la funzione di procuratore, oppure proseguissero gli studi per il conseguimento della laurea necessaria per la professione di avvocato; o ancora, all'inverso, molti laureati che non riuscivano ad inserirsi nella carriera forense optassero per la professione notarile. Approfondisce la tematica del notariato nell'Italia liberale: M. Santoro, *Official and professional. Notaries, the State and market principle*, in M. Malatesta (ed by), *Society and professions in Italy (1860-1914)*, Cambridge (UK) 2010, pp. 111-143. Questo meccanismo di interscambio tra notariato ed avvocatura operava anche in Terra di Lavoro. Ad esempio, Lorenzo Fabozzi (1845-1930) esercitò dapprima la professione notarile e poi quella di avvocato affiancando ad esse anche una costante presenza nella vita pubblica del comprensorio. Sindaco di Parete e poi di Trentola Ducenta, fu poi eletto in Consiglio provinciale e poi alla presidenza della Deputazione provinciale. Sulla carriera di Lorenzo Fabozzi: A. De Francesco, *La Provincia di Terra di Lavoro, oggi Caserta*, cit., pp. 49-50.

³³ Sottolinea il significato plurivoco di tale espressione in ordine alla provenienza familiare degli avvocati italiani H. Siegrist, *Gli avvocati nell'Italia del XIX secolo. Provenienza e matrimoni, titolo e prestigio*, in "Meridiana", 1992, n. 14, pp. 145-181, p.151.

³⁴ Per l'analisi dei meccanismi connessi al censo in Terra di Lavoro: F. Corvese: *Élites, mercato, istituzioni. Caserta e Terra di Lavoro nella seconda metà dell'Ottocento (1848-1880)*, Caserta 1989.

borghesia commerciale con i rampolli delle famiglie più influenti e antiche del comprensorio, quasi a sottolineare come la scelta professionale si ponesse come una componente fondamentale della strategia familiare di trasmissione e di conservazione del patrimonio³⁵.

Il nesso strettissimo tra famiglia e patrimonio sembra chiarire in modo significativo un aspetto fondamentale delle logiche di selezione della classe forense in Terra di Lavoro, illustrando come la scelta della professione si ponesse come una via per molti aspetti complementare per consolidare e rafforzare il potere e l'influenza sociale basata sulla proprietà.

Come già rilevato, era possibile trasmettere ai discendenti non solo la proprietà, ma anche un capitale sociale fatto di relazioni e reti di conoscenza che costituiva una parte certamente non meno importante del patrimonio familiare. Del resto, come ha sottolineato Paolo Macry³⁶, il capitale sociale era quello meno penalizzato dalla logica di trasmissione ereditaria. In altri termini, mentre la proprietà diminuiva sostanzialmente attraverso la divisione ereditaria, il capitale sociale era molto meno esposto al depauperamento dovuto alla possibilità di frazionamento nella trasmissione da una generazione all'altra.

³⁵ A questo proposito assai significativo si presenta il caso della famiglia Leonetti, una delle famiglie più influenti e agiate della realtà casertana. La strategia familiare di conservazione del patrimonio attraverso le generazioni sembrava operare attraverso una regia che, se da un lato ne evitava accuratamente le possibili dispersioni nei rivi delle successioni, dall'altro coglieva sapientemente le occasioni poste dai tempi nuovi spostando il fulcro degli interessi familiari dalla rendita all'attività professionale e alla carriera politica. Emblematico sotto questo punto di vista è il profilo di Raffaele Leonetti (1880-1918), che erede di un vasto patrimonio familiare, intraprese la carriera di avvocato divenendo collettore di una ramificata rete di rendite e relazioni sociali che facilitarono la sua ascesa professionale, bruscamente interrotta dalla morte che lo colse a soli 38 anni. Le strategie successorie e di carriera della famiglia Leonetti nel secolo XIX sono state oggetto di un accurato studio di Giovanni Montroni. A partire dal capostipite Donato “dei suoi sette figli due maschi prendono moglie e altri due vengono orientati al sacerdozio. Una delle due donne si sposa, le altre due rimangono in casa. È un meccanismo assai collaudato in età moderna, rivolto da un lato ad evitare dispersioni dei beni fondiari ed a garantire, dall'altro, con due matrimoni, quando il patrimonio lo permette, una più tranquilla discendenza maschile [...]. Michele figlio di Donato affronta il problema successorio in maniera non molto diversa dal padre: l'unica figlia femmina prende marito e riceve una dote in denaro che è anche la sua quota di legittima, Raffaele eredita tutto il patrimonio familiare; Luigi viene avviato all'avvocatura anziché al sacerdozio. Raffaele per i suoi figli consolida l'intensificazione dell'uso del celibato: Tommaso, unico figlio a prendere moglie, è coerede assieme al fratello Michele – che resterà celibe – dell'intero patrimonio paterno”. G. Montroni, *Una famiglia borghese a Caserta (1815-1855)*, in A. Massafra (cur.), *Il mezzogiorno preunitario: economia società, istituzioni*, cit., pp. 821-830, pp. 829-830 per il *loc cit.*. Tommaso Leonetti (1807-1898), fu consigliere provinciale per il mandamento di Caserta, mentre Michele fu decurione e poi sindaco della città vanvitelliana. Il primogenito di Tommaso Raffaele Leonetti (1847-1905), si avvicinò con l'anziano genitore sugli scranni del Consiglio provinciale, venendo in seguito eletto al Parlamento nazionale per quattro legislature. (XIX-XX-XXI-XX). Questi ebbe come figlio il già citato Raffaele (1880-1918), avvocato, padre a sua volta di Tommaso Leonetti (1910-1975) deputato nel Parlamento repubblicano dal 1948 al 1953. Altre notizie sulla ascesa politica e professionale della famiglia Leonetti in F. Corvese, *Elites, mercato e istituzioni*, cit., pp. 116-157; A. Marra, *La società economica di Terra di Lavoro*, cit., p. 175-176, nonché O. Isernia, *Borghesia casertana dell'Ottocento*, Caserta 2006, *passim*.

³⁶ P. Macry, *Ottocento. Élite, famiglia e patrimonio a Napoli*, cit., p. 207 Sottolinea questo punto anche K. Sankaran, *Famiglia, città, Stato e professione*, cit., p. 81.

Ancora una volta, le reti familiari giocavano un ruolo rilevante nelle scelte professionali, permettendo al giovane avvocato di consolidare la propria ascesa sociale e professionale sfruttando le relazioni e i legami acquisiti nel corso delle generazioni.

Il ruolo della famiglia acquisiva un rilievo importante ben al di là delle scelte professionali dei giovani avvocati. La legge professionale del 1874 aveva previsto all'art. 39 come condizione ai fini dell'iscrizione nell'albo dei procuratori il necessario svolgimento di un periodo di pratica professionale da svolgersi presso lo studio di un procuratore esercente. L'ingresso del futuro legale all'interno del mondo professionale doveva dunque passare per un biennio di tirocinio a contatto con la realtà delle aule di giustizia³⁷. Le aspirazioni legate alla pratica forense all'atto pratico erano, tuttavia, destinate non di rado a scontrarsi con una serie di ostacoli, primo fra tutti quello di riuscire a conseguire un effettivo grado di preparazione tecnica, ma anche della possibilità di giovare degli insegnamenti di un *dominus* realmente interessato alla crescita professionale del giovane legale. Ciò rappresentava una realtà che non sfuggiva affatto ai più attenti osservatori del secolo passato. Ad esempio l'avvocato Felice Caivano Schipani in uno studio sulla legge professionale del 1874 osservava:

É difficile che i signori avvocati si rassegnino a ricevere nelle loro case o studi persone che non conoscono. Quelli poi che lo fanno, neanche soddisfano e arrecano più male che bene; poiché o sono avvocati di grido, e non han la pazienza di occuparsi dei giovani esercenti, o son avvocati a dozzina a questi oltre a non saper bene di diritto, si servirebbero dei giovani siccome amanuensi: vale a dire vorrebbero a questi far credere che copiando i loro lavori si facesse pratica ed acquistare esperienza, a questo modo risparmierebbero pure le spese degli scrivani!³⁸.

Così, la possibilità di essere accolti in uno studio da parte di un membro della

³⁷ La scelta dello studio in cui compiere la pratica professionale costituiva un momento fondamentale della carriera dell'avvocato, una scelta che avrebbe potuto condizionare non solo la crescita professionale del giovane legale, ma anche le sue future opportunità di guadagno. Pierangelo Fiorentino, autore di un fortunato bozzetto della realtà professionale forense dal titolo *Fisiologia dell'avvocato*, offriva un ritratto ironico, ma abbastanza fedele delle aspettative connesse alla pratica forense e alla frequentazione di uno studio professionale: "Quando un giovane ha studiato [...] dottore in diritto civile, canonico e criminale ecc.ecc. un bel giorno si vede strascinare pel collo nello studio di un avvocato per imparar la pratica degli affari. In tal caso i parenti han, quasi sempre l'ambizione ch'ei possa darsi vanto di essere alunno d'un dei più celebri personaggi che onorano il Foro d'una città, ed aguzzano tutti i ferri dell'ingegno per penetrare nel santuario dell'Illustre giureconsulto". P. Fiorentino, *Fisiologia dell'Avvocato*, Napoli 1842, p. 26, cit. da A. Cafiero, *Storia dell'avvocatura napoletana in età liberale*, Napoli 1997, p. 75. È significativo che l'opera di Pierangelo Fiorentino, composta negli anni quaranta del XIX secolo, venisse ripubblicata nel 1885 a dieci anni dall'entrata in vigore della legge professionale, conoscendo anche una ristampa nel corso del nuovo secolo. Su quest'opera anche S. T. Salvi, *'Avvocati oratori'. Eloquenza forense e trasformazioni di una professione tra Otto e Novecento*, in www.historiaetius.eu 12/2017, paper 14, p. 17.

³⁸ F. Caivano Schipani, *Legge sugli avvocati e procuratori (data a Roma addì 8 giugno 1874)* Napoli, s.d., p. 6, cit. da A. Cafiero, *Storia dell'avvocatura napoletana in età liberale*, cit., p. 76.

famiglia costitutiva certamente un vantaggio per i giovani laureati, permettendo di consolidare la propria esperienza in un ambiente attento alla propria crescita e dando avvio ad un sodalizio professionale con il parente che spesso proseguiva dal periodo di pratica a quello di effettivo esercizio della professione. Era abbastanza comune, infatti, che l'esponente più giovane della famiglia iniziasse la propria carriera tra i banchi del foro assumendo le funzioni di procuratore nelle cause più semplici oppure svolgendo attività di udienza, mentre il parente più anziano assumeva le funzioni di avvocato impostando l'attività di difesa e suggerendo le strategie processuali più opportune.

D'altro canto, la pratica forense poteva anche costituire l'occasione per il futuro legale di entrare in contatto con nuovi ambienti e contesti professionali, prima fra tutti la realtà napoletana che, per prestigio e tradizione, esercitava un fascino indiscusso. Le reti familiari, anche in questo in caso, potevano far sì che la pratica potesse compiersi in un affermato studio professionale napoletano – come dimostra il caso di Stefano Berni Canani³⁹ (1888-1956) praticante presso lo studio di Francesco Degni nella città partenopea – corroborando le future *chances* di successo professionale attraverso le capacità di attrarre clienti dalla provincia o, all'inverso, occuparsi dei processi che vedevano coinvolti i grandi clienti della metropoli napoletana nella realtà provinciale.

3. Identità cittadina e formazione

L'accento posto alla vicenda di Stefano Berni Canani, permette di introdurre un altro tema fondamentale in ordine alla ricerca sull'identità professionale dell'avvocatura sammaritana: quello relativo al radicamento cittadino della classe forense e dei suoi rapporti complessi ed articolati con la metropoli napoletana.

La lettura della stampa d'opinione casertana alla fine del secolo offre squarci di grande interesse in relazione al modo di percepire il sistema di giustizia da parte della borghesia provinciale. Come è stato sottolineato⁴⁰, nella cronaca giudiziaria la legge ed i suoi apparati apparivano come una forza civilizzatrice, un elemento di progresso connesso alle dinamiche cittadine e destinato a svilupparsi sul contesto circostante. L'identificazione della città come tratto di civilizzazione e di ordine costituiva il riflesso delle articolazioni territoriali delle circoscrizioni giudiziarie ed amministrative che, nelle rappresentazioni dell'epoca, sembravano delinearci come dei veri e propri avamposti di un processo di irradiazione di legalità e di sviluppo ad opera del sistema giuridico.

Si trattava di un'impresa che doveva necessariamente prevedere come protagonista la classe forense, impegnata a diffondere nella comunità i valori e le istanze della convivenza fondata sul primato della legge. L'identificazione della

³⁹ Stefano Berni Canani, fu anche consigliere provinciale dal 1920 al 1925, informazioni biografiche in A. De Francesco, *La provincia di Terra di Lavoro, oggi Caserta*, cit., p. 77.

⁴⁰ K. Sankaran, *Famiglia, città Stato e professione*, cit., p. 83.

città come regno dell'ordine e della civile convivenza e del territorio circostante come regno del disordine e della sedizione era favorito dalla celebrazione nelle aule di giustizia sammaritane di processi di brigantaggio: un fenomeno particolarmente diffuso nelle aree settentrionali della provincia che di lì a poco si ritroveranno ad essere al centro dell'azione dei celebri anarchici Carlo Cafiero ed Enrico Malatesta protagonisti dell'insurrezione del Matese.

Nel caso di Santa Maria Capua Vetere l'identificazione dell'avvocatura con la realtà cittadina era ancora più marcata dal momento che la città aveva ricavato gran parte della sua importanza ed influenza sui paesi limitrofi proprio dal fatto di essere stata prescelta nel periodo murattiano come capoluogo giudiziario di Terra di Lavoro. Tale scelta, effettuata a discapito di altre realtà contigue come Capua e Caserta, sembrava caratterizzare la preferenza dei napoleonidi per una realtà tutto sommato tranquilla ed ordinata in cui poco profondi erano i contrasti e gli squilibri sociali. In questo senso, il ritratto dell'avvocatura cittadina ispirata ai valori del decoro e della ordinata convivenza esprimeva sul piano sociale una rappresentazione tesa a mostrare nei rapporti con i pubblici poteri il profilo di una realtà borghese operosa e moderata, una cornice sociale ideale al funzionamento della giustizia in ambiente dominato dalla lealtà verso le istituzioni, collaborazione con la magistratura e assenza di condizionamenti negli affari di giustizia⁴¹.

⁴¹ Non stupisce in questo contesto la reazione messa in campo dalla cittadina sammaritana (già capoluogo del distretto di appello di Terra di Lavoro nel periodo borbonico) allorché, nel 1861 il progetto di revisione delle circoscrizioni giudiziarie messo in campo del nuovo governo unitario minacciava di sopprimere la sede della Corte di Appello di Santa Maria Capua Vetere. Così, *Il Popolo d'Italia* accogliendo le proteste levatesi nella cittadina commentava a proposito del nuovo progetto relativo alla geografia giudiziaria della penisola: "Già le voci indiscrete son corse che accennerebbero a misure e determinazioni altamente lesive degli interessi di qualche provincia [...] e di qualche città benemerita dell'unità nazionale. Si vorrebbe far credere che la Corte d'Appello per la provincia di Terra di Lavoro debba risiedere in Napoli piuttosto che in Santamaria capitale di quella provincia.[...] Non è difficile comprendere che per i signori consiglieri di Corte d'Appello il soggiorno in Napoli sarebbe più grato e accetto che quello di una città di provincia, ma non sono, o almeno, non dovrebbero essere argomenti di questo genere la scorta dei governanti. [...] essi dovrebbero pensare che la centralità di questa residenza è indispensabile elemento per assicurare ai diversi centri di una provincia il più sollecito disbrigo degli affari, la più facile amministrazione della giustizia e non dovrebbero a fatica persuadersi che per la provincia di Terra di Lavoro sarà più utile e meno gravoso l'accesso a Santamaria che l'accesso e il recesso a Napoli. [...] Il municipio di Santamaria ha inviato già a Napoli una deputazione composta da eminenti cittadini allo scopo di ottenere che i diritti della città non siano in questa occasione manomessi. E alla deputazione vogliamo sperare sarà fatta giustizia: e tanto più lo desideriamo oltre a ragioni di convenienza locale la città di Santamaria potrebbe far valere i titoli sacri e solenni di gratitudine del Paese. Esposta in prima linea ai disagi, ai danni sensibili della guerra Santamaria non venne mai meno ai doveri di città altamente italiana". "Il Popolo d'Italia", II, n. 62, p. 245/1. La soppressione della Corte di Appello di Santa Maria Capua Vetere venne effettivamente disposta dal provvedimento di attuazione della riforma dell'ordinamento giudiziario del 1861. Numerosi avvocati del foro sammaritano sottoscrissero allora un indirizzo teso a chiedere la sospensione del provvedimento in attesa che sulla delicata questione si pronunciasse il Parlamento, dal momento che: "un ordinamento riguardante la indipendenza dell'autorità giudiziaria base di ogni composto e libero reggimento; un ordinamento collegato alla sovrana questione dell'argomento amministrativo politico interno [...] un ordinamento che tocca tradizioni care all'universale e sistemi suggellati da una lunga e felice esperienza nell'amministrazione della giustizia si rivelò alla coscienza di

Il ritratto dell'avvocatura come classe urbana e civilizzatrice era anche favorito dalla sostanziale omogeneità culturale della classe forense sammaritana e dai comuni valori formativi; una *koïnè* culturale che si riconosceva nella formazione classica e nei dettami della cultura umanistica. A tal proposito, un rilevante tratto di comunanza era costituito proprio dal *curriculum* scolastico che prevedeva come tappa obbligata la frequenza del liceo⁴².

L'unificazione legislativa e politica del paese non aveva apportato grandissimi mutamenti in ordine alla diffusione delle strutture scolastiche nel Meridione il cui assetto risaliva nei tratti essenziali ai primi decenni del secolo XIX. Le disposizioni murattiane, confermate dall'amministrazione borbonica, avevano stabilito la necessaria presenza di un istituto liceale in ogni provincia⁴³. Ciò significava, nei fatti, la concentrazione degli istituti pubblici di istruzione liceale, essenzialmente nelle realtà urbane e maggiormente sviluppate le uniche in grado di assicurare locali e personale idoneo allo scopo. Così il convitto di Maddaloni, poi Liceo Giordano Bruno, gli istituti liceali di Caserta e di Santa Maria Capua Vetere, negli anni successivi all'Unità divennero ben presto il seminario della classe forense di Terra di Lavoro, contribuendo a delinearne il quadro culturale di riferimento. Un orizzonte culturale in cui i valori della classicità delle belle lettere si ponevano come elemento centrale del progetto educativo, contribuendo a formare i ranghi di quell'*élite* a cui si attribuiva il compito di creare nell'Italia, da poco unificata, un legame culturale stabile e duraturo⁴⁴.

L'indimenticata lezione gramsciana offre un supporto indispensabile per comprendere come l'istruzione classica rappresentasse un caposaldo del capitale culturale delle professioni legali, contribuendo alla definizione di uno *status* che manteneva un aristocratico distacco e un'ostentata separazione della logica di mercato⁴⁵. Nel caso dell'avvocatura, tuttavia, il riconoscersi nei canoni della cultura classica rappresentava il portato di una *forma mentis* consolidata da secoli, non solo per l'uso quotidiano del latino, ma anche per l'attitudine tipica del giurista ad identificarsi con il ruolo di *sacerdos*, colui il quale, grazie al possesso della tecnica giuridica, comprendeva i meccanismi di funzionamento della società e poteva provvedere alle sue esigenze.

Per imparare questa tecnica, il percorso di formazione iniziato sui banchi di

tutti obbietto degno solamente della potestà legislativa della nazione", "Il Popolo d'Italia", II, n. 73 del 16 marzo 1861, p. 290/2.

⁴² K. Sankaran, *Famiglia, città, stato, professione*, cit., p. 84.

⁴³ Sul tema dell'istruzione in Campania nell'Ottocento: A. Broccoli, *Educazione e politica nel mezzogiorno d'Italia*, Firenze 1969, ristampa anastatica 1989; A. Sciocco, *Collegi e Licei nel Mezzogiorno (1806-1860)* in L. Romaniello (cur.), *Storia delle istituzioni educative in Italia tra Ottocento e Novecento*, Milano 1996, pp. 7-23; nonché le pagine dedicate al tema da A. Scotto di Luzio, *La scuola degli italiani*, Bologna 2010, *passim*.

⁴⁴ Sui valori dell'istruzione classica nello Stato unitario: A. Scotto di Luzio, *Il liceo classico*, Bologna 1999.

⁴⁵ A. Gramsci, *Gli intellettuali e l'organizzazione della cultura*, Roma 1971 [1929-35]. In ordine alla genesi e alla diffusione della teoria socio-pedagogica del grande intellettuale sardo: M. A. Manacorda, *Il principio educativo in Gramsci*, Roma 2015 [1970]. Sullo stesso punto anche K. Sankaran, *Famiglia, città, stato e professione*, cit., p. 84.

scuola prevedeva come tappa successiva la frequenza universitaria. Per il futuro avvocato l'incontro con l'ateneo di Napoli, il più antico e prestigioso e per secoli unico del Mezzogiorno, rappresentava il primo contatto con la dimensione metropolitana, avvicinandolo, nel contempo, alla realtà accademica che in quegli anni era al centro di una serie di interventi del legislatore destinati ad incidere in modo profondo nella vita culturale italiana.

Come è stato efficacemente sintetizzato nel dibattito storiografico

in tutta Europa, nell'età liberale i governi affrontarono con diversa fortuna, il compito di riordinare gli studi, in particolare universitari, assumendo tale compito come uno dei principali dello Stato e considerandolo come determinante per il progresso civile e culturale delle singole società nazionali⁴⁶.

Il complesso rapporto che la dimensione legislativa intesseva con l'ordinamento universitario in Italia obbediva "ad un intento di costruzione delle basi, se non della nazione, dello Stato che sarebbe diventato nazionale" poiché esso rispondeva "all'esigenza di formare funzionari e professionisti" ma anche, di "garantire il controllo statale sulla certificazione delle capacità di coloro che avrebbero dovuto avere nelle loro mani la salute ed i beni dei cittadini", e, non in ultimo, "di dare impulso alla ricerca e alle strutture portanti dell'alta cultura" considerate come "il più antico vessillo di una riscoperta identità"⁴⁷.

Si trattava di un complesso programma di riforma che non mancò di investire la facoltà giuridica partenopea. Questa, nel corso del secolo, aveva dovuto subire l'agguerrita concorrenza delle scuole private che avevano assunto un ruolo di primo piano nel panorama della cultura giuridica napoletana del secolo XIX.

Numerosi studi hanno delineato il panorama delle scuole private napoletane fornendo approcci di sintesi o esaminando tratti specifici⁴⁸. Ciò che occorre sottolineare in questa sede è che esse avevano rappresentato un ambiente privilegiato di incontro e di condivisione per una intera generazione di studenti cittadini e delle provincie favorendo lo sviluppo di legami di studio che non tardarono a tradursi anche sul piano politico. La scuola del Puoti ove si

⁴⁶ A. Mazzacane, *Secolo delle Università e delle professioni. Le ragioni di un incontro*, in A. Mazzacane, C. Vano (curr.), *Università e professioni giuridiche in Europa in età liberale*, cit., pp. 3-9, p. 6.

⁴⁷ I. Porciani, *L'università dell'Italia unita*, in A. Mazzacane, C. Vano (curr.), *Università e professioni giuridiche*, cit., pp. 51-76, p. 66.

⁴⁸ Sull'ambiente scientifico e culturale della formazione privata a Napoli nell'Ottocento: A. Zazo, *Le scuole private universitarie a Napoli dal 1799 al 1860*, in G. M. Monti, A. Zazo, *Da Roffredo di Benevento a Francesco De Sanctis*, Napoli 1926, pp. 107-301; A. Zazo, *L'istruzione pubblica e privata nel napoletano (1776-1860)*, Città di Castello 1927; A. Mazzacane, *Pratica ed insegnamento. L'istruzione giuridica a Napoli nel primo Ottocento*, in A. Mazzacane, C. Vano (curr.), *Università e professioni giuridiche*, cit.; pp. 77-113; A. De Martino, *La cultura giuridica universitaria tra Antico e Nuovo Regime: aspetti e problemi*, in *Università e studi giuridici in Calabria. Incontro in Onore di Salvatore Blasco*, Catanzaro, 1994, pp. 33-43; L. Moscati, *Insegnamento e scienza giuridica nelle esperienze italiane preunitarie*, in F. Liotta (cur.), *Studi di storia del diritto medievale e moderno*, Bologna 1999, p. 277-321 e Ead., *Italienische Reise. Savigny e la scienza giuridica della restaurazione*, Roma 2000.

insegnava l'italiano come lingua letteraria, e soprattutto quella del Poerio, del Mancini, del Savarese, offrivano agli studenti solidissime basi per coniugare le discipline giuridiche con i saperi umanistici, ma soprattutto contribuivano a svecchiare il panorama della formazione, attraverso un dialogo serrato e costante con la realtà sociale e istituzionale⁴⁹, che avrebbe avuto effetti determinanti per la maturazione della coscienza politica, poiché

la frequenza quasi giornaliera sviluppò tra gli allievi un profondo legame di natura affettiva che prima li porterà alla condivisione di obiettivi politici, poi alla lotta contro i Borbone⁵⁰.

L'effetto dei mutamenti proposti sull'ordinamento universitario dalle riforme attuate negli anni successivi all'unificazione comportò alla lunga un cambiamento profondo sulla stessa fisionomia della professione forense. Anche se in maniera graduale e con rilevanti resistenze⁵¹, è indubbio che le riforme

⁴⁹ G. Oldrini, *La cultura filosofica napoletana dell'Ottocento*, Bari 1973; F. Tessitore, *Tradizione vicchiana e storicismo giuridico*, in Id., *Contributi alla storia e alla teoria dello storicismo*, Roma 1995, pp.188-206.

⁵⁰ L. Musella, *Relazioni, clientele, gruppi e partiti nel controllo e nell'organizzazione della partecipazione politica*, in P. Macry, P. Villani (a cura di), *Storia d'Italia. Le regioni, 9, La Campania*, Torino 1990, pp.733-788, p. 723. È forse Luigi Settembrini colui che seppe tratteggiare meglio il mondo della formazione legale della prima metà dell'Ottocento e del suo impatto in provincia. Nelle sue *Ricordanze* il grande intellettuale, che si era trasferito a Caserta giovanissimo, raccontava così il tempo trascorso tra i banchi della scuola a Napoli "Gli studenti erano divisi in due parti avverse e nemiche: i napoletani, pochi, atillati, superbi, ignoranti, molli che studiavano così un poco per avere un impiego; ed i provinciali, molti salvatici come orsacchi, generalmente boriosi, rissosi, ed i più poveri diligenti a lo studio". Tale ambiente sviluppava ben presto un forte spirito di solidarietà tra gli studenti: "spesso si entrava in politica e diventavamo serii, ma la politica sottovoce e passeggiando in campagna, e guardandoci bene attorno, perché la Polizia stava più cagnesca del solito sopra gli studenti per la rivoluzione stata allora nella provincia di Salerno". Dopo il periodo trascorso nella capitale del Regno ed a seguito del padre era tempo di ritornare in provincia, a "Santa Maria di Capua, ove sono i tribunali" per provare a fare l'avvocato: "col mio buono zio Filippo ragionavo di me e gli dicevo: - ho studiato leggi per soli due anni, non ho fatto alcun esame, non ho licenza, non ho la laurea come farò l'avvocato? - Ed egli - *Chi vuol filare, fila co lo spruocolo*, dicono le femmine. Se hai voglia puoi studiare da te e lo studio di sarà più facile per la pratica, e comincerai a guadagnare qualcosa. E poi quanti avvocati ci sono senza laurea e senza licenza, e sono bravi e ricchi? Studia da te, fa la pratica, e a suo tempo farai gli esami, e piglierai la laurea". L. Settembrini, *Ricordanze della mia vita*, Napoli 1879, cfr. pp. 26, 29, 36-37 per i *loc. cit.*

⁵¹ In particolare, l'Università di Napoli rientrò nell'ambito di applicazione della legge Casati sulla istruzione universitaria solo con la riforma Bonghi del 1875. Sull'incidenza della legislazione unitaria sull'ateneo napoletano: A. Mazzacane, *A jurist for united Italy: the training and culture of neapolitan lawyers in nineteenth century*, in M. Malatesta (ed by), *Society and Professions in Italy*, cit., pp. 80 -110, che sottolinea anche la persistenza delle scuole private nel panorama culturale della città fino alla fine del secolo. Del resto, l'esigenza relativa ad una formazione che permettesse prima allo studente e poi al giovane avvocato di coniugare l'aspetto culturale con quello della tecnica professionale costituiva non di rado l'obiettivo dichiarato delle scuole private. Così ad esempio Andrea Crescenzi, giudice del Tribunale civile e correzionale di Napoli, nonché Professore pareggiato di diritto civile alla Regia Università, accompagnava con queste parole l'annuncio relativo ai corsi di "Procedura civile" da lui stesso tenuti: "si farà avvertire con processi alla mano come il procedimento giudiziario insegnato alla cattedra sia lo stesso che si segue innanzi ai Tribunali, dissipandosi a tal modo un vecchio pregiudizio, che con gran danno dei giovani tuttodi va predicando, *doversi imparare la procedura colla sola pratica forense* (corsivo nel testo); e che spesse volte un errore in rito faccia perdere giustissime cause, o per lo meno ne ritardi la vittoria per lungo e dispendioso litigio". "La gazzetta del Procuratore", VI., n. 38, del 4.11.1871, p.

post-unitarie degli studi universitari contribuirono allo spostamento del baricentro della formazione giuridica verso una maggiore attenzione ai profili professionalizzanti dell'istruzione e a un maggiore controllo dei pubblici poteri sulla realtà accademica. In particolare, il complesso dei provvedimenti legislativi e regolamentari estese l'obbligo di iscrizione alla facoltà giuridica, modificarono il sistema delle libere docenze, e soprattutto aprirono il piano di studi a una serie di materie che legittimavano il ruolo di grande rilievo assunto dallo Stato e degli altri pubblici poteri sulla realtà giuridica⁵².

Si trattava di un passaggio graduale, quasi indistinto, che non cancellava del tutto la rappresentazione della primazia culturale del ceto forense. Tuttavia la prassi e l'insegnamento delle discipline giuridiche stavano rapidamente cooperando per fare emergere un nuovo profilo dell'attività legale. Alla tradizionale centralità del diritto civile e del diritto romano si affiancava l'attenzione per i problemi specifici posti dal tumultuoso sviluppo del diritto commerciale. Non solo, accanto alle materie civilistiche i futuri avvocati dovevano confrontarsi con il crescente rilievo attribuito al diritto internazionale, all'economia politica, alla scienza delle finanze e più in generale ai profili pubblicistici e al diritto amministrativo⁵³. Quest'ultimo, in particolare, offriva al futuro avvocato la possibilità di confrontarsi con i complessi meccanismi di azione dello Stato e degli altri enti pubblici: un bagaglio formativo indispensabile vista la crescente crescita del contenzioso tra cittadini e amministrazione. Del pari, l'attenzione rivolta al diritto pubblico offriva agli studenti della facoltà giuridica l'occasione per comprendere da vicino le complesse peculiarità delle leggi elettorali, del riparto di competenze tra amministrazioni locali e Giunte Provinciali Amministrative, del funzionamento dei organi elettivi, tutti profili che rispondevano al crescente bisogno di regolamentazione dell'apparato pubblico⁵⁴.

4. Lo Stato in provincia: l'inarrestabile ascesa dell'avvocato-mediatore

La concezione classica della professione forense doveva fare i conti con le profonde trasformazioni imposte dai processi politici, economici, culturali che interessavano la società italiana sul volgere del secolo. Effetto immediato, ma

456.

⁵² Per un esame analitico dei problemi relativi alla formazione universitaria in materia giuridica e per l'esigenza avvertita dal legislatore di garantire un controllo nell'ambito accademico, I. Porciani, *Lo stato unitario di fronte la questione universitaria*, in Ead. (cur.), *L'Università tra Otto e Novecento: i modelli europei e il caso italiano*, Napoli 1994, nonché Ead., *Università e Scienza nazionale*, Napoli 2000.

⁵³ K. Sankaran, *Famiglia, città, stato e professione*, cit., p. 85.

⁵⁴ Per l'analisi dei mutamenti dei *curricula* formativi relativi alle facoltà giuridiche italiane per effetto delle riforme dell'età liberale: F. Tacchi, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, Bologna 1997, pp. 107-137.

tutt'affatto trascurabile di quei processi, fu il mutamento del ruolo pubblico dell'avvocato all'interno della società liberale.

Ancora una volta la prosa caustica ed efficace di Gaetano Salvemini, sembra offrire indicazioni importanti:

In un paese come il nostro nel quale il governo o la Provincia o il Comune si occupano di tutto e di tutti [...], su dieci cittadini ce ne sono almeno undici che hanno reclami da presentare, domande da avanzare, interessi da tutelare, scatole da rompere!⁵⁵.

Le parole di Salvemini sembrano in effetti cogliere con grande lucidità un punto essenziale: l'aumento esponenziale delle funzioni pubbliche registrato tra Otto e Novecento richiedeva la presenza sempre più pressante di mediatori, intermediari capaci di interagire tra cittadino ed amministrazione: un ruolo che poteva trovare come interprete privilegiata proprio la classe forense, capace di coniugare il proprio sapere professionale all'interno di contesti diversi e pluriarticolati.

Sotto questo profilo, il *case-study* rappresentato dalla provincia di Terra di Lavoro fornisce indicazioni assai rilevanti a partire dal profilo degli avvocati-deputati eletti tra le fila del Parlamento nazionale. Non sembra un caso, che ai primi avvocati legati al passato liberale ed ai valori risorgimentale come Pasquale Stanislao Mancini (eletto sia nel collegio sammaritano sia in quello di Ariano Irpino) si avvicinò nel panorama degli eletti una platea di avvocati legati più agli interessi del collegio e meno a valori politici condivisi, professionisti che seppero sfruttare le loro competenze e il proprio radicamento sul territorio come formidabile arma di organizzazione del consenso.

Tra i tanti, oltre ai già ricordati Raffaele Perla e Filippo Teti, una menzione spetta ad Enrico Morelli (1856-1917)⁵⁶ già sindaco di Santa Maria Capua Vetere, abile tessitore di una rete di alleanze politiche che faceva perno su colui che sembra incarnare nel bene e nel male meglio il mutamento del ruolo pubblico dell'avvocato nella realtà campana tra Otto e Novecento: Pietro Rosano⁵⁷ (1846-

⁵⁵ G. Salvemini, *La questione di Napoli*, (1900), cit. da L. Musella, *Relazioni, clientele, gruppi e partiti nel controllo e nell'organizzazione della partecipazione politica*, in P. Macry, P. Villani (curr.), *Storia d'Italia. Le regioni, 9, La Campania*, cit., p. 759.

⁵⁶ Enrico Morelli, fu eletto alla camera dei Deputati nella circoscrizione sammaritana nel XIX, XX, XX, XXXIII, e XXIV legislatura, per ulteriori notizie biografiche, Camera dei deputati *Atti parlamentari. Commemorazioni*, 17.12.1917.

⁵⁷ Per una biografia del personaggio si rimanda all'opera di un avvocato e altro grande personaggio di spicco della politica di Terra di Lavoro: A. Casertano: *Pietro Rosano nella vita e nelle opere*, Napoli 1907. Sulla falsariga della ben più celebre opera di Ferdinando Petruccelli della Gattina *I moribondi di Palazzo Carignano*, sprezzante affresco della classe politica all'indomani dell'Unità, anche l'avvocato Luigi Brangi con lo pseudonimo di Lewis nel suo *I moribondi di Montecitorio*, Torino 1889, provava a fornire una serie di ritratti dei protagonisti parlamentari della sua stagione. A proposito dell'avvocato-parlamentare aversano scriveva: «È uno dei più valorosi penalisti del Mezzogiorno. [...]. Alto e robusto come un granatiere egli porta sul volto l'impronta di una vita travagliata. È insuperabile nelle arringhe davanti ai giurati. Davanti alla Cassazione non vale un borderò di rendita turca». L. Brangi

1903).

Sono gli anni in cui all'interno del comprensorio di Terra di Lavoro la realtà urbana si arricchiva attraverso una trama speculativa che avrebbe portato alla costruzione di numerose opere pubbliche (nuovi quartieri, strade, lavori ferroviari) che provocarono profondi squilibri nelle finanze locali. Al centro di questo fitto intreccio fatto di relazioni clientele ed interessi imprenditoriali, un ruolo di grande rilievo era giocato dalla componente forense che era in grado di coniugare un forte radicamento sociale con il possesso di competenze idonee alla gestione delle risorse finanziarie. Non stupisce, quindi, il numero di avvocati che promuovevano la fondazione di nuovi istituti di credito come banche popolari e società cooperative, sovente giovandosi di solidi appoggi all'interno delle amministrazioni municipali, come nel caso della Banca di credito popolare Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere. Tra gli avvocati più attivi un posto di rilievo spetta, certamente a Lorenzo Zarone (1830-1912)⁵⁸, fondatore e poi presidente della Banca cooperativa teanese, un istituto bancario spesso al centro di manovre speculative e reti di prestiti ramificate in tutta la regione. In rapporti stretti con il Duca di San Donato e con la redazione del quotidiano napoletano *Roma*, Zarone riuscì a sfruttare i suoi appoggi all'interno della trama della sinistra campana, sconfiggendo l'avvocato Angelo Broccoli (1842-1924) alle elezioni nazionali del 1874 per il collegio di Teano⁵⁹.

L'accresciuta complessità della macchina amministrativa poteva giovare della competenza degli avvocati per la cura del contenzioso facente capo agli enti pubblici.

Anche in Terra di Lavoro la crescente domanda di prestazioni specializzate che richiedevano oltre ai tradizionali saperi giuridici un insieme di cognizioni tecniche specifiche (si pensi alle materie degli appalti e delle forniture pubbliche), contribuì ad accrescere l'insieme delle competenze della classe forense e ad orientare l'offerta sul mercato delle prestazioni professionali. La cura del contenzioso in tema di lavori pubblici rappresentava un'area di intervento che si affiancava alle competenze più tradizionali svolte dai pubblici poteri come ad esempio, gli interventi assistenziali gestiti dalle congregazioni di carità. Al riguardo, l'elevato numero di avvocati posti alla guida delle istituzioni caritative trovava la sua ragione nel possesso di competenze idonee a comprendere i complessi meccanismi che regolavano l'acquisto e la gestione della proprietà pubblica ed ecclesiastica⁶⁰, ma anche nel crescente ruolo assunto dallo Stato in questa materia soprattutto in seguito all'emanazione della cd.

(Lewis), *I moribondi di Montecitorio*, cit., p. 319, cfr., p. 319, per il *loc.cit.*.

⁵⁸ Deputato per il collegio di Teano dalla X alla XIII, fu anche consigliere provinciale e presidente del Consiglio provinciale dal 1895 al 1903, per ulteriori note bibliografiche: A. De Francesco, *La provincia di Terra di Lavoro, oggi Caserta*, cit., p. 30.

⁵⁹ Sull'attività politica di Lorenzo Zarone: L. Musella, *Relazioni, clientele, gruppi e partiti nel controllo e nell'organizzazione della partecipazione politica*, cit., p. 761.

⁶⁰ K. Sankaran, *Famiglia, città, stato e professione*, cit., p. 85.

Legge Crispi sulle istituzioni di beneficenza ed assistenza⁶¹.

Tale notazioni, tuttavia, non devono essere enfatizzate oltre il dovuto. Se era vero che il progressivo ampliamento delle funzioni pubbliche e i nuovi compiti imposti alle pubbliche amministrazioni contribuivano ad orientare una crescente specializzazione della fisionomia professionale, non era men vero che in Terra di Lavoro questo fenomeno non cancellò affatto la figura dell'avvocato 'generalista' dedito al patrocinio in tutti i settori del diritto. Al di là delle dinamiche professionali legate ad un contesto urbano, l'accresciuta versatilità delle competenze spendibili dalla classe forense poteva trovare un solido terreno di azione anche nelle realtà periferiche del comprensorio, meno sviluppate dal punto di vista economico. La fitta rete delle preture mandamentali, distribuite anche nelle aree rurali e meno popolate della provincia, offriva l'occasione agli avvocati di realizzare una preziosa funzione di mediazione tra le istanze dello Stato e della società civile, essenziale per una penetrazione capillare dell'azione pubblica nelle aree più remote. Anche bandendo in tutto e per tutto l'oleografia, non sembra molto distante dalla concreta realtà del tempo l'immagine dell'avvocato di 'campagna' che accoglieva fuori dalla sua residenza file di clienti che chiedevano pareri e patrocinio, pronto a comporre dispute non solo con le armi della legge ma anche con la forza del suo prestigio personale presso la popolazione.

Allo stesso tempo, gli affari trattati nelle preture ove – si ricordi – il patrocinio era facoltativo, potevano rappresentare il primo settore di attività per gli avvocati che trovavano difficoltoso l'inserimento all'interno della realtà forense cittadina, offrendo nel contempo al professionista attraverso il contatto con una giustizia di prossimità (sovente affidata a canali extra-istituzionali di risoluzione delle controversie) l'occasione per consolidare rapporti e reti di relazioni. Sotto questo profilo, è sintomatico che la carica di vice-pretore onorario rappresentasse per molti professionisti il primo gradino dell'ascesa verso la carriera politica come dimostra ad esempio la biografia di Antonio Radich⁶²(1872-1941), vice pretore nel mandamento di Capua e poi in quello di Santa Maria Capua Vetere e successivamente eletto consigliere provinciale.

La fisionomia agricola di gran parte del comprensorio, legata all'allevamento e alla trasformazione dei prodotti del territorio, offriva ancora un altro ambito di azione alle poliedriche capacità di impiego del ceto forense. Come è noto, alla crisi agraria degli anni Ottanta la classe dirigente italiana provò a rispondere attraverso l'emanazione di una serie di misure volte ad aumentare e

⁶¹ Oltre a Lorenzo Zarone, Presidente della Congrega di carità di Teano dal 1863 al 1866, andrebbero citati, tra gli altri, Gaetano Caporaso (1871-1914) sindaco di Santa Maria Capua Vetere dal 1900 al 1903 e dal 1913 al 1914, presidente del consiglio di amministrazione dell'asilo per ciechi e sordomuti Gaetano Cappabianca di Santa Maria Capua Vetere, oppure Pietro Monti (1868- 1956) presidente della congrega di carità di Caserta. Riferimenti ed ulteriori notazioni biografiche sui personaggi citati in A. De Francesco, *La provincia di Terra di Lavoro, oggi Caserta*, cit., rispettivamente pp. 43-44 e p. 56.

⁶² Ivi, p. 85.

razionalizzare la produzione e migliorare le condizioni di vita della popolazione delle aree rurali. Indipendentemente dagli esiti e dallo spirito che animò questi interventi⁶³, le azioni adottate rappresentarono uno dei primi tentativi destinati a favorire il processo associativo tra i produttori e la cooperazione in campo agricolo. Anche in Terra di Lavoro nascevano in questo clima numerosi enti ed iniziative tese ad incrementare lo sviluppo e la produzione agricola che videro in prima fila molti avvocati.⁶⁴

Non solo, perché accanto a queste aree di intervento, potevano affiancarsene altre, ad ulteriore riprova della versatilità della componente forense. In particolare, occorrerebbe menzionare la rilevante presenza di esponenti del ceto forense nel processo di costruzione della scuola e più in generale dell'istruzione pubblica dell'Italia post-unitaria. Si tratta di una tematica a cui non sempre si attribuisce il dovuto rilievo, ma che presenta una grandissima importanza con riferimento alla vicenda dei professionisti legali nel comprensorio di Terra di Lavoro.

Si è già avuto modo di rilevare la peculiare rappresentazione del ceto forense come *élite* sociale investita di una 'missione' di civilizzazione e di progressiva diffusione del progresso nazionale attraverso le armi del diritto. Vale la pena di sottolineare come tale compito presentasse straordinari tratti di consonanza con quello affidato alla scuola pubblica come luogo di costruzione della nazione che impegnò a fondo le prime generazioni di governanti della Italia unita. La scuola doveva essere il luogo in cui l'Italia unificata doveva diventare nazione e per farlo, secondo Francesco De Sanctis, un compito fondamentale doveva essere attribuito a un "valoroso nucleo di cittadini"⁶⁵ che esprimesse l'unità della cultura italiana poiché, egli proseguiva, "il lavoro dell'educazione è lento" e la costruzione di una scuola di carattere nazionale doveva avvenire "lasciando che una sana istruzione e soprattutto una educazione efficace, insinuò a poco a poco la sua azione nei più umili strati", attribuendo un ruolo di guida "a quella parte

⁶³ Come ha rilevato Giovanni Montroni, il reale beneficiario di questi interventi fu il ristretto gruppo sociale che aveva tratto vantaggio dalla liquidazione dell'asse ecclesiastico. Cfr. G. Montroni, *Società e mercato della Terra. La vendita dei beni della Chiesa in Campania dopo l'Unità*, Napoli 1983; nonché Id., *Mercato della Terra ed élites patrimoniali*, in P. Macry, P. Villani (curr.), *Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità ad oggi*, 9, *La Campania*, cit., pp. 225-259.

⁶⁴ Camillo Irace (1861-1947), ad esempio, fondatore e presidente del Consorzio aurunco di Bonifica, e promotore del progetto per l'irrigazione del Garigliano; ulteriori riferimenti in A. De Francesco, *La provincia di Terra di Lavoro, oggi Caserta*, cit., p. 139. Accanto a questi rilievi, andrebbe sottolineato come l'accentuarsi degli squilibri economici nel comprensorio casertano rappresentò uno dei fattori che portarono all'incipiente diffusione del socialismo e alla formazione di leghe operaie e di società di mutuo soccorso che contribuirono notevolmente all'integrazione sul piano politico di nuove fasce di popolazioni. In questo contesto un posto di rilievo spetta certamente all'avvocato Bartolomeo Scorpio, fondatore della società operaia *Libertà e Lavoro*, nonché sindaco della cittadina casertana. Notizie sull'attività di Bartolomeo Scorpio in A. di Biasio, *La questione meridionale in Terra di Lavoro, 1800-1990*, Napoli 1976; G. Civile, *I notabili al municipio. L'iniziazione alla politica di una comunità campana di fine Ottocento*, in "Meridiana", II (1988), 4, pp. 55-72.

⁶⁵ F. De Sanctis, *I partiti e l'educazione della nuova Italia*, Torino, 1970, [1877], p. 104.

di società che è in alto e da cui viene l'impulso"⁶⁶.

Si comprende, allora, come la scuola potesse diventare un campo di azione privilegiato per la componente forense in virtù di quel progetto di educazione morale e civile della provincia che rappresentava una componente essenziale dell'identità sociale dell'avvocatura. Del resto, la scuola non rappresentava solo il più efficace veicolo di promozione dei valori dello Stato tra le nuove generazioni, ma anche un canale fondamentale di crescita sociale e soprattutto di riduzione della criminalità.

Così, Alfonso Ruggiero⁶⁷ – non a caso allievo di Francesco De Sanctis – fu la figura che maggiormente si legò ai problemi della scuola nel comprensorio casertano, sia con la sua attività di membro della Deputazione provinciale, sia provvedendo alla riorganizzazione della scuola femminile di Caserta e dell'istituto artistico 'San Lorenzo', fino ad ottenere la nomina a preside del prestigioso liceo 'Giannone' di Caserta. Tuttavia, anche altri avvocati si impegnarono nella promozione e valorizzazione dell'istruzione pubblica nel territorio provinciale, in particolare sul piano dell'istruzione tecnica. Tra gli altri, un posto di rilievo sembra spettare a Pasquale Maturi⁶⁸, presidente del pio istituto educativo e della sua scuola complementare, e presidente del Comitato provinciale di vigilanza delle cattedre ambulanti di agricoltura.

5. Asini e pratici

Il complesso rapporto tra Stato e professione forense nella nuova Italia non si esauriva nelle nuove possibilità di impiego dei saperi dell'avvocatura. A ben vedere esso permeava ogni aspetto della professione a cominciare dagli strumenti quotidiani di lavoro. Sotto questo punto di vista i codici dello Stato unitario rappresentavano il trionfo del modello nazionale di regolamentazione dopo l'orizzonte delle piccole patrie regionali e locali, un modello normativo basato sul primato assoluto della legge destinata ad esprimere sul terreno dei rapporti sociali i valori del liberalismo borghese. L'Italia uscita dal periodo risorgimentale doveva unificarsi attraverso il primato della legge e questa, a sua volta, doveva esprimersi nella forma del codice.

Tuttavia il ruolo di assoluta primazia della legge all'interno del panorama delle fonti del diritto, non significava affatto la dequotazione dell'avvocato a mero esegeta ed applicatore dei dettami codicistici. Tralasciando il ruolo tutt'affatto marginale che i giuristi di foro ebbero nel processo di unificazione nazionale, l'assoluta centralità dei codici nella realtà giuridica otto-novecentesca non impediva agli avvocati di ritagliarsi un ruolo attivo di elaborazione, proposta

⁶⁶ Ivi, p. 188.

⁶⁷ A. De Francesco, *La provincia di Terra di Lavoro, oggi Caserta*, cit., p. 53-54.

⁶⁸ Ivi, pp. 58-59

e critica nei confronti delle scelte del legislatore.

In particolare, il codice di procedura civile del 1865, costante punto di riferimento nella pratica professionale, rappresentò uno dei terreni ove si espresse con maggiore consapevolezza il contributo dell'avvocatura. Legato indissolubilmente alla figura di Giuseppe Pisanelli e a un *iter* di approvazione piuttosto rapido, il codice ricalcava nelle sue scelte di fondo il modello sardo-piemontese, a sua volta legato all'esperienza francese del periodo napoleonico⁶⁹. Complessivamente il codice di procedura civile per il Regno d'Italia si attestava quanto alla sua filosofia ispiratrice sul modello di processo proprio della tradizione liberale caratterizzato dall'ampia facoltà di iniziativa concessa alle parti e dal principio dispositivo in materia probatoria. Michele Taruffo, un processualista assai attento alla dimensione storica, ha così riassunto l'architettura processuale delineata dal legislatore del 1865:

il processo rientra esclusivamente nel diritto privato, trattandosi di un'appendice pratica secondaria e strumentale del diritto soggettivo sostanziale. Le norme processuali si limitano a disciplinare lo svolgimento di una controversia insorta tra individui privati e devono essere ispirate al valore fondamentale costituito dal completo esplicarsi della libertà e dell'autonomia delle parti, dovendosi invece ridursi al minimo il ruolo della Stato e quindi del giudice⁷⁰.

Si trattava di un progetto non privo di pregi che però rilevò ben presto alcuni punti deboli su cui si appuntarono come era prevedibile le critiche del ceto forense. Tra le diverse voci che contribuirono alla denuncia delle disfunzioni del codice di procedura civile, merita di essere segnalata quella – singolarissima – di Antonio Orilia. Avvocato napoletano, ma con solidi legami professionali in Terra di Lavoro⁷¹, nel 1866 diede alle stampe un vivacissimo *pamphlet* dal titolo

⁶⁹ La bibliografia sul codice di procedura civile del 1865 è come comprensibile, molto vasta ci si limita a segnalare anche per il rinvio ai riferimenti ivi contenuti: C. Vano (cur.), *Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo, cultura delle leggi avvocatura tra periferia e nazione*, cit.; F. Cipriani, *Storie di processualisti e oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)*, Milano 1991; Id., *Scritti in onore dei patres*, Milano 2006, M. Meccarelli, *Giurisdizione e legalità in Lodovico Mortara*, in "Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", XXXVI (2007), pp. 957-979; Id., *La giustizia civile*, in *Il contributo italiano alla storia del Pensiero- Diritto*, Roma 2012, pp. 451-458; S. Solimano, *Procédure civile, Italie, XIX siècle. Codice di procedura civile italiano del 1865, Code de procédure du Royaume d'Italie, R.D. 25 juin 1865*, in J. Hautebert, S. Soleil (sur la dir.) *La procédure et la construction de l'Etat en Europe*, Rennes 2011, pp. 241-278.

⁷⁰ M. Taruffo, *La giustizia civile*, in *Il contributo italiano alla storia del Pensiero- Diritto*, Roma 2012, pp. 677-674, p. 678.

⁷¹ Originario della provincia di Salerno, Antonio Orilia si affermò come avvocato civilista nella realtà napoletana. Un suo profilo è in E. Brangi, *Ombre e figure. Contributo alla storia della magistratura e della curia napoletana dal 1860 ai giorni nostri*, Napoli 1930, II, pp. 6. Nel suo studio condusse la pratica professionale Raffaele Majetti, che, divenuto in seguito magistrato, esercitò la sua professione in Terra di Lavoro, come pretore a Mignano Montelungo e poi a Roccasecca. Una ricostruzione del suo apporto al dibattito giuridico nei primi anni del Novecento è stata recentemente offerta da M. Stronati, *Un'idea di giustizia solidale. Il buon giudice Majetti e il caso della giurisprudenza "minorile" nel primo Novecento*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", XL (2011), I, pp. 813-868.

*L'asino e la procedura civile*⁷². Dedicato a quanti “amano l'Italia e ne onorano il suo nome” il libello si proponeva di “combattere con le armi del ridicolo” quello che a suo dire rappresentava una “vergogna nazionale”, ovvero il codice di procedura civile.

Il dialogo tra il protagonista e un asino parlante diveniva così occasione per denunciare la colluvie di disfunzioni a cui il codice di procedura civile aveva dato la stura e a cui quotidianamente si assisteva nelle frequentazioni delle aule di tribunale. Attraverso una ironia serrata al limite dell'invettiva, finivano sul banco degli imputati, tra gli altri, il farraginoso sistema previsto per la citazione in giudizio, la mancanza di criteri univoci previsti dal legislatore per distinguere le cause da trattarsi con il rito ordinario o solenne e con il rito sommario, la complessa disciplina della rimessione in termini della parte, sovente piegata come strumento dilatorio dei giudizi. Ancora, bersaglio della critica era la cervellotica distinzione dei quattro tipi di perenzione delle istanze di parte, la possibilità di appello immediato delle sentenze interlocutorie, l'assoluta inefficacia del sistema di esecuzione forzata che non permetteva al creditore di soddisfare le sue ragioni sul patrimonio del debitore. Insomma, la disciplina del processo civile era rappresentata come un coacervo di dispendiose inefficienze, specie se rapportata alla regolamentazione pre-unitaria, poiché “aveva avvolto il giudizio in un vortice tenebroso, che lo sbalza in ogni momento dall'avvocato alla cancelleria, dalla cancelleria al presidente, dal presidente al tribunale, dal tribunale alla cancelleria, e gira e gira e gira, per fare in conclusione lo stesso” che nel sistema previgente era previsto “in un mese, con una sentenza e con poco denaro”.⁷³

Pur con tutte le semplificazioni imposte dalla forma, il messaggio veicolato dall'autore a proposito del codice risuonava chiarissimo:

Fate rivedere quel lavoro da persone pratiche, da persone che eseguono ogni mattina o sulle cancellerie, o nei loro studi o alla udienza, tutte le mosse, tutte le pedanterie che quel codice prescrive⁷⁴.

Come spesso accade la critica ironica aveva colto il bersaglio, toccando un nervo scoperto della cultura giuridica post-unitaria. Come era prevedibile le risposte all'arguto *pamphlet* non tardarono ad arrivare. Il 14 gennaio del 1867, nella solenne occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, spettò al procuratore del re presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Carlo Bussola, ribattere alle critiche mosse dal libello di Orilia alle scelte operate dal legislatore. Con un ragionamento rigoroso, ma anche con una buona dose di *vis* polemica, il procuratore, rintuzzava tutti gli attacchi sferrati dall'autore per dimostrare che il codice di procedura civile “se pure non può dirsi un'opera

⁷² A. Orilia, *L'asino e il codice di procedura civile*, Napoli, Stamperia Del Vaglio, 1866.

⁷³ Ivi, p. 46.

⁷⁴ Ivi, p. 48.

perfetta, segna certamente un progresso sul cammino della scienza”⁷⁵, avendo raggiunto la “meta desiderata, sotto il doppio rapporto della celerità e dell’economia che ne è conseguenza”⁷⁶.

Ciò che è interessante osservare, tuttavia, è che la difesa del codice ad opera del procuratore era preceduta da un singolarissimo *exordium*. Anche se l’opera di Antonio Orilia aveva avuto una discreta fortuna e godeva una certa notorietà, le critiche mosse dall’autore nei confronti del codice non potevano a malapena essere prese in considerazione. In fondo, il codice di procedura civile era nato dalle riflessioni dei migliori ingegni della dottrina giuridica e, in quanto tale, la sua mirabile impalcatura teorica non poteva essere neppure scalfita dalle critiche mosse da semplici ‘pratici’, restii a confrontarsi con le novità imposte dal progresso dei tempi nuovi. In effetti, notava il procuratore, se era vero

che il codice di procedura rappresenta il modo di attuazione dei diritti, dichiarati nella legge positiva, e per questo appunto, non meno, sostanzialmente, s’incarna nella scienza del diritto, ed è anche, ugualmente, il patrimonio dei suoi naturali cultori⁷⁷

era vero anche

che intorno al lavoro del rito s’agglomerano i cosiddetti *pratici*, gente che tanto più sa, quanto per abitudine ha conosciuto. Per costoro, [...] ogni novità nell’arte loro è un finimondo. Han sempre fatto così, senza sapere perché il facessero. La novità li disamina, perché li slancia in un mondo nuovo, e li obbliga di ricorrere da un capo ad un altro tirocinio, contrario alle antiche abitudini e perciò più fastidioso e malagevole⁷⁸.

A ben vedere, le parole del procuratore del re rivelavano un malcelato senso di acrimonia, una reazione stizzita nei confronti di chi, come l’Orilia con il suo *pamphlet*, era penetrato nel *sancta sanctorum* della *scientia iuris*, esponendo al ridicolo il lavoro dei suoi più raffinati cultori. Tuttavia, sarebbe forse riduttivo liquidare questo libello come un semplice sottoprodotto della cultura giuridica e confinare

⁷⁵ C. Bussola, *Discorso pronunciato nella generale adunanza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere il 14 gennaio 1867*, in E. Brangi, *Ombre e figure*, cit., pp. 25-29, p. 29

⁷⁶ Ivi, p. 26.

⁷⁷ Ivi, p. 25.

⁷⁸ *Ibidem*. Del resto, gli strali lanciati dal Procuratore Bussola contro l’opera di Antonio Orilia non erano destinati a rimanere isolati. Raffaello Trioli, giudice istruttore presso il Tribunale civile e correzionale di Livorno, nella sua prefazione alla traduzione al saggio sul codice di procedura italiano del belga Albéric Allard scriveva: “Chi confronta il velenoso e puerile scritto di tale Orilia [...] col lavoro serio ed elaborato dell’Allard non può che rallegrarsi con l’Italia che [...] è apprezzata secondo conviene e proposta come esempio alle altre nazioni, e compiangere la vacuità di mente di un italiano che, tra leggerezza di studi, e per odio dell’origine del codice nuovo, lo disse indegno di mostrarsi al mondo”; e ancora: “Che differenza tra chi scrive nell’interesse soltanto della scienza e chi ha come unico fine quello di screditare ogni cosa che venga da un governo che si odia perché partigiani di un esecrabile passato”. R. Trioli, *Prefazione del traduttore a A. Allard, Esame critico del codice di procedura civile del Regno d’Italia. Studio di legislazione comparata*, Livorno 1871, cfr. pp. 11 e 39 per i *loc. cit.*

la sua critica contro il dottrinarismo del codice Pisanelli come una semplice parodia, lontana dalla complessità e dalle vette teoriche del dibattito processualistico ottocentesco. Invece, sottotraccia, l'opera di Antonio Orilia rivelava una caratterizzazione essenziale della cultura dei 'pratici' e cioè quella di occupare un delicatissimo territorio di frontiera tra l'esigenza di regolamentazione dello Stato e il concreto esercizio dei diritti dei cittadini. Questa cultura formatasi nel costante contatto con la clientela, nella frequentazione quotidiana delle aule di udienza, poteva comprendere meglio di qualunque altra il difficile compito di intermediario dell'avvocato tra il mondo della legge e società civile.

Non solo, perché attraverso i toni della denuncia e dell'appello al buon senso, la cultura pratica esprimeva anche la preoccupazione tutta politica del corretto ed efficace funzionamento globale della macchina della giustizia. Per questa via si affermava la particolare natura delle funzioni dell'avvocato, investito del *munus* di garante del corretto andamento del processo e più in generale dei pubblici poteri. Si trattava di un carattere fondante dell'identità sociale dell'avvocatura tesa ad esercitare una funzione di carattere pubblicistico volta al controllo della corretta applicazione delle leggi e a garantire i diritti dei cittadini.

6. Sociabilità e istituzioni: l'Ordine forense e il nuovo Stato nazionale

Non va dimenticato che la *querelle* appena descritta interveniva alla vigilia di un evento centrale nel complesso rapporto tra Stato e professione forense: l'emanazione della legge professionale del 1874. Come è noto questa legge rappresentò una tappa fondamentale del processo di progressiva 'nazionalizzazione'⁷⁹ della professione di avvocato, unificando la disciplina dell'esercizio della difesa e della rappresentanza in giudizio, l'accesso e la formazione per la professione, nonché i compiti, le funzioni ed i poteri degli ordini professionali; tutti elementi, questi, che erano oggetto di normative assai differenziate nelle precedenti realtà della penisola.

Ciononostante, le differenze territoriali in ordine al modo d'intendere ed esercitare la professione continuarono a permeare la fisionomia dell'avvocatura post-unitaria, come era prevedibile a fronte di tradizioni e prassi applicative profondamente radicate nelle varie regioni del paese. Francesca Tacchi ha parlato a questo proposito di "molteplici avvocature", sottolineando come già nel faticoso travagliato *iter* parlamentare di approvazione della legge professionale

⁷⁹ Sul significato complessivo della legge professionale del 1874 all'interno dell'assetto istituzionale e politico del tempo: M. Malatesta, *Gli ordini professionali e la nazionalizzazione in Italia*, in M. Meriggi, P. A. Schiera (curr.), *Dalla città alla nazione. Borghesie ottocentesche in Germania e in Italia*, Bologna 1993, pp. 165-182

non si era potuto, ma nemmeno voluto, ignorare l'esistenza di una forte istanza regionalistica nell'avvocatura, riconosciuta anzi formalmente con la rinuncia a formare un unico Ordine nazionale degli avvocati e dei procuratori e con la scelta di decentrare la rappresentanza in Ordini e Collegi locali tanti quanti le Corti di Appello e i Tribunali civili e correzionali del Regno⁸⁰.

In particolare, l'istituzione dell'Ordine degli avvocati presso il capoluogo giudiziario di Terra di Lavoro si legò fin dalle sue origini con la figura di uno dei più celebri professionisti di quel foro: Raffaele Zincone (1808-1876)⁸¹. Trasferitosi dopo la laurea a Santa Maria Capua Vetere, aveva conciliato l'esercizio dell'avvocatura con l'impegno politico ai tempi della monarchia duosiciliana. Liberale e parte attiva nella lotta risorgimentale in Terra di Lavoro, tanto da meritarsi la poco invidiabile qualifica di 'attendibile inconciliabile' dalla polizia borbonica, dopo l'unificazione Zincone continuò il suo impegno tra i banchi del foro in Terra di Lavoro. Era, quindi, quasi naturale che su di lui cadesse la scelta come presidente del neo-istituito Consiglio dell'ordine dopo la riforma del 1874. La sua elezione si presentava come un segno di continuità, ma allo stesso tempo rappresentava un riconoscimento per una figura professionale che aveva saputo rappresentare al meglio gli interessi e le istanze del foro sammaritano.

Infatti, oltre a conquistare una posizione di primo piano nella realtà giudiziaria del comprensorio, Raffaele Zincone aveva dato alle stampe un saggio sull'arte poetica ed oratoria⁸², che rappresenta un documento di grande interesse per tracciare un profilo dell'identità professionale dell'avvocatura di Terra di Lavoro. Anche se difficilmente inquadrabile come 'galateo forense', un genere letterario di gran voga nel panorama della cultura giuridica ottocentesca⁸³, il saggio di Zincone condivideva con questo tipo di testi l'impostazione di fondo: fornire al pubblico i codici ideali della missione dell'avvocato, sia dal punto di vista professionale che da quello dei suoi rapporti con la società civile. Dichiaratamente ispirato dalla nuova stagione unitaria:

la libertà della risorgente Italia rialzerà per fermo l'italica eloquenza alle immagini dell'antica sua grandezza per verità e semplicità e sapienza in forme più nette e civili, e la renderà utile al nuovo Stato e gloriosa alla nazione⁸⁴

il saggio attingeva a piene mani dalla precettistica oratoria per delineare una

⁸⁰ F. Tacchi, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, cit., pp. 73-74.

⁸¹ Riferimenti biografici in A. De Francesco, *La provincia di Terra di Lavoro, oggi Caserta*, cit., p. 109.

⁸² R. Zincone, *Su l'arte oratoria e poetica. Pensieri dell'Avvocato Raffaele Zincone*, Caserta 1869.

⁸³ Per una ricostruzione d'insieme: P. Beneduce, *Il corpo eloquente. Identificazione del giurista nell'Italia liberale*, cit., p. 243-290; , Id., *Altri codici. Sentimenti al lavoro nei galetei forensi*, Soveria Mannelli 2008, nonché S. T. Salvi, *'Avvocati oratori'. Eloquenza forense e trasformazione di una professione tra otto e Novecento*, cit.; per l'area napoletana: F. Mastroberti, *Storia e costumi dell'avvocatura napoletana nel Galateo di Vincenzo Moreno*, in V. Moreno, *Galateo degli avvocati*, Taranto 2006, pp. XI-XLIX

⁸⁴R. Zincone, *Su l'arte oratoria e poetica*, cit., p. 6.

figura di avvocato direttamente erede del retore della tradizione classica: *vir bonus dicendi peritus* secondo la classica definizione riportata da Quintiliano. Si trattava di una auto-rappresentazione volutamente ideale della figura dell'avvocato tanto ostinatamente attaccata al modello classico, quanto sprezzantemente lontana dal tropo del giurista-funzionario o del giurista-scienziato che dovevano riscuotere grande fortuna nella cultura giuridica ottocentesca. L'avvocato-oratore – secondo Zincone –

interroga il diritto positivo, naturale e delle genti, la storia, le scienze, le lettere: con lo scudo che ne toglie protegge il debole e l'ignorante contro le prepotenze del forte e le astuzie del malvagio, e fa sorgere sopra tutti l'autorità della Legge di cui proclama la santità e il rispetto in faccia a coloro istessi che ne sono i ministri e i custodi⁸⁵.

Ciò che vale la pena sottolineare é che la rappresentazione dell'avvocato fornita da Raffaele Zincone era tutt'altro che anodina dal punto di vista politico. Nelle sue pagine la figura del professionista di foro era presentata sotto una luce eticizzata, come espressione e nello stesso tempo interprete del comune sentire della collettività. Per questa via, si affermava l'ideale dell'avvocato come intellettuale pratico che, custode dei valori di una comunità, per sua natura era destinatario di una posizione di preminenza all'interno della società:

organo e voce del popolo ne svela lo stato, i bisogni, le aspirazioni, le forze: presiede il tribunale della pubblica coscienza, nel cui nome sostiene la libertà, l'onore, la religione della patria, e degno di tutti i gradi e onori dello Stato e ad esso superiore e indipendente⁸⁶.

Questi pochi cenni sono sufficienti a dimostrare come all'interno della rappresentazione di Raffaele Zincone il ruolo privato e quello pubblico dell'avvocato si presentavano strettamente connessi, quasi sovrapponibili, segno evidente dell'aspirazione a coniugare i diversi piani dell'attività forense all'interno del nuovo contesto unitario. Tale aspirazione sembra essere alla base anche della sua iniziativa volta a promuovere nel 1866 la costituzione di un'associazione di avvocati presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il sodalizio sammaritano rappresentava una delle tante associazioni di avvocati e procuratori a carattere volontario che caratterizzavano il panorama giudiziario italiano nei decenni a cavallo dell'unificazione⁸⁷. In rapporti di collaborazione,

⁸⁵ Ivi, p. 8.

⁸⁶ Ivi, p. 9.

⁸⁷ Tra le tante associazioni andrebbe menzionata quella napoletana fondata anch'essa nel 1866 per opera di due grandissimi avvocati del foro partenopeo: Francesco Saverio Corraja e Roberto Savarese, quasi contemporaneamente associazioni di avvocati sorsero a Milano (1865); Venezia (1867), Bari (1868), Roma (1870). Catania (1874) Sull'associazionismo forense: F. Tacchi, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, cit., pp. 305-385; M. Malatesta, *Gli ordini professionali e la nazionalizzazione delle professioni in Italia*, cit.. Per un esame circoscritto al contesto catanese relativo al rapporto delle associazioni professionali con altre forme della sociabilità borghese: A. Signorelli, *Socialità e circolazione*

ma più spesso in conflitto con le forme di organizzazione istituzionali della categoria, le associazioni su base volontaria costituirono le prime forme di rappresentanza degli interessi professionali e svolsero un ruolo di primo piano anche successivamente all'introduzione del sistema degli ordini forensi voluti dalla legge professionale del 1874.

Il successo dell'associazionismo forense nel comprensorio di Terra di Lavoro, oltre a basarsi sull'indiscusso prestigio di Raffaele Zincone, era certamente favorito dalla sostanziale omogeneità culturale degli avvocati, nonché dal numero relativamente esiguo degli stessi rispetto ad altre realtà della penisola. Tali caratteristiche, unite proprio ad una forte coscienza associativa, contribuiscono a spiegare come l'instaurazione del sistema professionale voluto dal legislatore nel 1874 non comportò significativi traumi nel panorama professionale di Santa Maria Capua Vetere. Ciò sembra essere confermato anche dall'alto numero di avvocati iscritti nell'albo professionale già a partire dall'anno di entrata in vigore della legge, una circostanza assai significativa soprattutto se posta a confronto con il quadro nazionale in cui nel 1880 il Guardasigilli Tommaso Villa era stato costretto ad emanare una circolare diretta ai colleghi locali con la quale si invitava gli stessi a compilare "senza indugio" gli albi professionali⁸⁸, o ancora, con il caso napoletano in cui solo nel 1890 il complesso meccanismo dei consigli forensi entrò realmente in funzione con le prime votazioni effettive⁸⁹.

A tal proposito, nel panorama storiografico si è parlato di un modello di professionalizzazione proveniente 'dal basso', caratterizzato dalla prevalenza delle istanze spontanee di organizzazione, contrapposto ad un modello imposto 'dall'alto' nel quale sarebbero prevalenti gli impulsi forniti dai pubblici poteri⁹⁰. Tale modello di professionalizzazione sembra, dunque, attagliarsi efficacemente alle dinamiche dell'associazionismo forense in Terra di Lavoro, a patto, tuttavia, di non restringerne eccessivamente la portata, finendo per concludere che gli obiettivi dell'associazione professionale sammaritana fossero confinati esclusivamente in una dimensione di natura settoriale o localistica.

In modo analogo ad altre esperienze associative della penisola, l'associazione

d'idee: l'associazionismo culturale a Catania nell'Ottocento, in "Meridiana", 22-23 (1995), pp. 39-64.

⁸⁸ Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, 1, (1880), n. 47, p. 741, cit. da F. Tacchi, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, cit., p. 82

⁸⁹ A. Cafiero, *Storia dell'avvocatura napoletana in età liberale*, cit., p. 52. Questo dato significativo è riportato anche da F. Tacchi, *Gli avvocati italiani dall'unità alla Repubblica*, cit., p. 83.

⁹⁰ Circa il modello di professionalizzazione che ha coinvolto l'avvocatura italiana, V. Olgiati, *Avvocati e Notai tra professionalismo e mutamento sociale*, in W. Toussijn, (a cura di), *Le libere professioni in Italia*, Bologna 1987, pp. 83-102; M. Malatesta, *Professionisti e gentiluomini. Storia delle professioni nell'Europa contemporanea*, Torino 2006; M. L. Betri, A. Pastore, *Avvocati, Medici, Ingegneri. Alle origini delle professioni moderne: Secoli XVI-XIX*, Bologna 1997; nonché F. Tacchi, *Gli avvocati Italiani dall'unità alla Repubblica*, cit.. Nel panorama della storiografia giuridica l'incidenza di forti spinte dalla base nel segno dell'associazionismo forense è sottolineata da A. Cernigliaro, *L'avvocatura in età liberale*, in Id. (cur.), *Themis. Tra le pieghe della giustizia*, Torino 2009, pp.117-134, pp. 122-123.

forense costituita in Terra di Lavoro manifestò subito la sua vocazione a partecipare ai dibattiti relativi alle tante questioni aperte dalla unificazione giuridica nazionale. Esemplare in tal senso era la relazione letta da Raffaele Zincone di fronte all'associazione forense sammaritana che aveva ad oggetto le riforme giudicate più urgenti sul terreno del processo penale dopo la promulgazione del codice di rito nel 1865.

Pronunciato a pochi giorni di distanza dal fatidico 20 settembre 1870, il discorso dell'avvocato Zincone affrontava con partecipazione, ma anche con una sana dose di pragmatismo, il tema relativo alla costruzione di uno spazio giuridico nazionale e del suo rapporto con i diritti dei cittadini. Particolare enfasi era posta sul rapporto tra istruttoria e giudizio imposto alla Sezione di accusa (presente esclusivamente nel capoluogo di distretto della Corte di appello) che per i reati di competenza della Corte d'assise costituiva una inutile superfetazione del provvedimento emesso in Camera di consiglio e fonte d'intollerabili ritardi di giudizio⁹¹. Nello stesso tempo, proprio il tema della Corte d'assise offriva il destro ad una serie di considerazioni che se da un lato ne auspicavano un ampliamento della competenza a giudicare anche alcuni reati allora attribuiti alla cognizione del Tribunale correzionale⁹², dall'altro palesavano forti critiche nei confronti degli amplissimi poteri attribuiti al presidente del collegio e della sua capacità d'influenza sui giurati in sede di formazione della decisione⁹³.

A dispetto della sua posizione defilata rispetto ai luoghi del dibattito scientifico e della riflessione accademica, l'avvocatura di Terra di Lavoro esprimeva la sua voce rispetto ad una questione destinata a rimanere ancora per molti anni tra le priorità dell'agenda politica dei governi dell'Italia liberale.

Il fenomeno associativo operava come uno strumento per la ricerca da parte degli avvocati non solo di una idea di nazione, ma anche di una coscienza giuridica che potesse legittimarla, fornendo la consapevolezza della propria importanza come punta avanzata di un'opinione pubblica tecnicamente preparata e capace di esprimere una vocazione genuinamente riformista che non mancherà di far sentire il peso della sua importanza negli anni a venire⁹⁴.

⁹¹ Significativo come Raffaele Zincone affermasse il carattere "indispensabile che il corso della giustizia penale abbia principio e fine dentro la stessa provincia: che questo intento si ottiene trasportando la Sezione di Accusa in ogni Capoluogo di Provincia: può essere anche sufficiente per ottenerlo far passare i processi dalla Camera di Consiglio alla Corte d'assise direttamente, con le medesime attribuzioni della Sezione che resta sostituita" R. Zincone, *Della riforme giudiziarie in materia penale*, Caserta 1870, pp. 62-63.

⁹² Ivi, p. 85.

⁹³ A proposito della possibilità che il Presidente fornisse istruzioni tramite un riassunto della causa ai giurati, l'avvocato Zincone notava "Non è possibile che il presidente alla fine del dibattimento non abbiansi fatto il concetto della causa, e nello stesso modo egli è impossibile che il suo concetto non trasparisca nel riassunto (sic) bastando una frase, una parola, l'accento istesso con cui la pronuncia per rivelarlo", Ivi, p. 76.

⁹⁴ La partecipazione degli esponenti del foro sammaritano ai dibattiti prodotti dai complessi problemi aperti dall'unificazione giuridica nazionale si alimentò anche attraverso una fitta attività pubblicistica

7. Conclusioni

L'analisi dei nessi strettissimi tra famiglia e professione, dei rapporti con la metropoli napoletana e delle strategie di rappresentazione professionale dell'avvocatura sammaritana sembra disegnare il ritratto di *élite* profondamente radicata sul territorio ed impegnata nello stesso tempo alla costruzione di una propria immagine sociale basata sulla naturale primazia di valori quali la libertà, la competenza, l'onore, la disciplina, la tradizione.

D'altro canto, le trasformazioni in campo giuridico contribuivano a delineare la transizione del ceto forense verso un costante apporto volto alla costruzione di un connubio tra le istanze dello stato e della società civile, un'opera nella quale la partecipazione politica degli avvocati rappresentava la traccia più vistosa ma non certamente l'unica, come si è visto a proposito del ruolo che ebbero i professionisti del comprensorio casertano in settori come lo sviluppo bancario e creditizio, l'agricoltura o la scuola.

Si tratta di una realtà complessa ed articolata che solo parzialmente e a patto di qualche forzatura può essere ricondotta ad un paradigma di 'modernizzazione' teso a rappresentare un'evoluzione del modello professionale verso una progressiva apertura ai valori imprenditoriali e alla logica di profitto della professione, un tratto – questo – che sarebbe divenuto un attributo caratterizzante della professione nel corso del Novecento⁹⁵.

Certamente il modello di riferimento dell'avvocatura di Terra di Lavoro nell'età liberale rimaneva ancorato all'ideale del legale come colto gentiluomo: un professionista altruista e disinteressato che al di là degli interessi di parte, ha cura del bene pubblico e opera in funzione di uno sviluppo armonico ed equilibrato della comunità⁹⁶. Tale auto-rappresentazione, comune a molte realtà borghesi nel corso dell'Ottocento, era per la classe forense sammaritana – come si è visto – anche un modo di rivendicare il primato cittadino sui centri vicini dal momento che proprio la presenza del tribunale veniva concepita come elemento di irradiazione di legalità e di sviluppo nei territori circostanti.

che vide fiorire, sul finire dell'Ottocento, due riviste giuridiche che godettero di una discreta diffusione tra gli addetti ai lavori: *L'Astrea* e *Il Foro Campano*. Su questo punto, si consenta il rinvio a F. Serpico, *Politica e giurisdizione in due Riviste giuridiche di Terra di Lavoro in età liberale*, in G. Limone (cur.), *La macchina delle regole, La verità della vita*, Milano 2015, pp. 453-478.

⁹⁵ In ordine all'apertura della professione alla logica d'impresa come elemento caratterizzante del modello di professionalizzazione dell'avvocatura del Novecento, tra i numerosi contributi ci si limita a segnalare: V. Olgiati, *Saggi sull'avvocatura. L'avvocato italiano tra diritto, potere e società*, Milano 1990; Id., *Le professioni giuridiche in Europa. Politiche del diritto e dinamica sociale*, Urbino 1996; Id., *Self-regulations in legal professions in Contemporary Italy* in "International Journal of the Legal Professions", VI (1997), 1-2, pp. 89-107; M. Malatesta, *Introduzione* a Ead. (cur.), *Corpi e professioni tra passato e futuro*, Milano 2002, pp. 1-7.

⁹⁶ M. Malatesta, *Professionisti e gentiluomini*, cit., p. 351.

Allo stesso tempo, era proprio l'ampio numero di competenze che poteva vantare la classe forense a garantire che quel processo di legalità e di sviluppo venisse tradotto in interventi concreti sul piano economico, sociale, assistenziale. A questo proposito, Maria Malatesta ha parlato di vero e proprio patto costituzionale tra gli avvocati e lo stato liberale "in cambio di saperi specializzati e del ruolo di mediazione svolto tra i professionisti e lo stato, quest'ultimo riconobbe loro condizioni di privilegio e funzioni di governabilità"⁹⁷. Tale patto, andrebbe aggiunto, comportava come effetto tutt'altro che secondario il mutamento del ruolo pubblico dell'avvocato, un mutamento testimoniato anche dai numerosi interventi sui temi dell'amministrazione della giustizia. Lo *status* professionale era concepito come garanzia di autorità nel proprio campo di azione e quella stessa autorità contribuiva a riempire di contenuto la funzione di mediazione tra le istanze dei pubblici poteri e quelle dei cittadini, attraverso un'opera costante volta alla traduzione sul piano concreto dei valori, delle regole e degli strumenti predisposti dall'ordinamento.

L'avvocatura di Terra di Lavoro diveniva così protagonista dello sviluppo politico e sociale del comprensorio, creando le basi per quell'intreccio strettissimo tra foro, territorio e istituzioni che avrebbe caratterizzato la fisionomia socio-politica della provincia fino agli anni turbolenti che seguirono la Grande Guerra. A partire dagli anni Venti del Novecento, i professionisti del foro sammaritano si sarebbero trovati a fare i conti con il progetto del regime di statalizzazione delle funzioni dell'avvocatura e d'inclusione delle sue istituzioni rappresentative nell'ordinamento corporativo⁹⁸; un progetto destinato a segnare nel profondo l'identità professionale della classe forense e ad aprire un nuovo capitolo nei complessi rapporti tra politica e professioni legali nell'Italia unita.

⁹⁷ *Ibidem*.

⁹⁸ F. Tacchi, *Il fascismo e le professioni liberali: il caso degli avvocati negli anni Venti*, in "Passato e presente" IX (1990), n. 23, pp. 71-104; Ead., *Un professionista della classe dirigente: l'avvocato negli anni Venti*, in G. Turi (cur.), *Libere professioni e fascismo*, Milano 1994, pp. 49-86.; A. Meniconi, *La "maschia avvocatura". Istituzioni e professione forense in epoca fascista. (1922-1943)*, Urbino 2006; M.N. Miletta, *Le ali ripiegate. Il modello di avvocato fascista nel codice di procedura penale del 1930*, in "Acta Histriae" XVI (2008), pp. 619-636.